SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° ottobre 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 2020.

Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario di Stato Pier Paolo Baretta.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 1, commi 367 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019, n. 103 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale il prof. Roberto Gualtieri è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019, con il quale Pier Paolo Baretta è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i contenuti specifici della delega al Sottosegretario di Stato, Pier Paolo Baretta;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario Pier Paolo Baretta è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché a intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima, gli impegni parlamentari del Sottosegretario Pier Paolo Baretta corrisponderanno alle deleghe.

3. Il Sottosegretario Pier Paolo Baretta è, inoltre, delegato a seguire, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro, presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, sia in commissione che in aula, i lavori parlamentari inerenti il documento di economia e finanza, la relativa nota di aggiornamento, nonché il progetto di legge di bilancio.

4. In caso di impedimento, il Sottosegretario Pier Paolo Baretta provvederà a concordare con un vice Ministro o con altro Sottosegretario la propria sostituzione tenendone informato l'Ufficio del coordinamento legislativo e l'Ufficio legislativo economia.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, il Sottosegretario Pier Paolo Baretta è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro e previa intesa con quest'ultimo su tutti gli aspetti rilevanti, le questioni inerenti a:

a) rapporti con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) spesa sociale e previdenziale;

c) questioni del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresa la partecipazione ai relativi tavoli di concertazione con le organizzazioni sindacali.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui alla presente delega è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario Pier Paolo Baretta è delegato a firmare, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro e previa intesa con quest'ultimo su tutti gli aspetti rilevanti, gli atti relativi alle materie di propria competenza nonché a partecipare per tali ambiti a missioni internazionali.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui all'articolo 4, oltre agli atti espressamente riservati da leggi o regolamenti alla firma del Ministro o dei dirigenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno a enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, l'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario Pier Paolo Baretta può essere estesa, di volta in volta, su specifica indicazione del Ministro, anche a materie non espressamente indicate.

2. La delega del Sottosegretario Pier Paolo Baretta è altresì estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di urgenza improrogabile e non siano riservati, per disposizione normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 7 agosto 2020

Il Ministro: GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1085

20A05279

DECRETO 7 agosto 2020.

Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario on.le dott. Alessio Mattia Villarosa.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 1, commi 367 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale il prof. Roberto Gualtieri è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019, con il quale l'on. dott. Alessio Mattia Villarosa è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i contenuti specifici della delega al Sottosegretario di Stato, on. dott. Alessio Mattia Villarosa;

Decreta:

Art. 1.

1. L'on. dott. Alessio Mattia Villarosa è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché a intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima, gli impegni parlamentari dell'on. dott. Alessio Mattia Villarosa corrisponderanno alle deleghe.

3. L'on. dott. Alessio Mattia Villarosa è, inoltre, delegato a seguire, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro, presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, sia in commissione che in aula, i lavori parlamentari inerenti il documento di economia e finanza, la relativa nota di aggiornamento, nonché il progetto di legge di bilancio.

4. In caso di impedimento, l'on. dott. Alessio Mattia Villarosa provvederà a concordare con un vice Ministro o con altro Sottosegretario la propria sostituzione tenendone informato l'ufficio del coordinamento legislativo e l'ufficio legislativo economia.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, l'on. dott. Alessio Mattia Villarosa è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro e previa intesa con quest'ultimo su tutti gli aspetti rilevanti, le questioni relative a:

a) indicatori per il benessere equo e sostenibile (BES) e redazione del relativo rapporto;

b) competenze del Ministero dell'economia e delle finanze per le politiche e gli interventi in materia di sostenibilità;

c) competenze del Ministero dell'economia e delle finanze per le politiche e gli interventi in materia di dissesto idrogeologico;

d) competenze del Ministero dell'economia e delle finanze per le politiche e gli interventi in materia di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma.

2. L'on. dott. Alessio Mattia Villarosa è inoltre delegato a partecipare a riunioni inerenti alle materie indicate al comma 1.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui alla presente delega è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 4.

1. L'on. dott. Alessio Mattia Villarosa è delegato a firmare, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro e previa intesa con quest'ultimo su tutti gli aspetti rilevanti, gli atti relativi alle materie di propria competenza nonché a partecipare per tali ambiti a missioni internazionali.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui all'art. 4, oltre agli atti espressamente riservati da leggi o regolamenti alla firma del Ministro o dei dirigenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno a enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, l'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. La delega all'on. dott. Alessio Mattia Villarosa può essere estesa, di volta in volta, su specifica indicazione del Ministro, anche a materie non espressamente indicate.

2. La delega dell'on. dott. Alessio Mattia Villarosa è altresì estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di urgenza improrogabile e non siano riservati, per disposizione normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte e orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 7 agosto 2020

Il Ministro: GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1086

20A05281

DECRETO 7 agosto 2020.

Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario prof.ssa Maria Cecilia Guerra.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 1, commi 367 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale il prof. Roberto Gualtieri è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019, con il quale la prof.ssa Maria Cecilia Guerra è stata nominata Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i contenuti specifici della delega al Sottosegretario di Stato, prof.ssa Maria Cecilia Guerra;

Decreta:

Art. 1.

1. La prof.ssa Maria Cecilia Guerra è delegata a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché a intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima, gli impegni parlamentari della prof.ssa Maria Cecilia Guerra corrisponderanno alle deleghe.

3. La prof.ssa Maria Cecilia Guerra è, inoltre, delegata a seguire, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro, presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, sia in commissione che in aula, i lavori parlamentari inerenti le materie di propria competenza.

4. In caso di impedimento, la prof.ssa Maria Cecilia Guerra provvederà a concordare con un vice Ministro o con altro Sottosegretario la propria sostituzione tenendone informato l'ufficio del coordinamento legislativo e l'ufficio legislativo economia.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, la prof.ssa Maria Cecilia Guerra è delegata altresì a trattare, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro e previa intesa con quest'ultimo su tutti gli aspetti rilevanti, le questioni relative a:

a) legislazione fiscale, esclusi i provvedimenti generali di riforma e ivi comprese le materie del cuneo fiscale e della giustizia tributaria;

b) contrasto all'evasione fiscale anche internazionale e al riciclaggio, incluso il contenzioso valutario;

c) attuazione delle misure di rientro dai disavanzi sanitari e del patto per la salute;

d) politiche di conciliazione vita-lavoro del Ministero dell'economia e delle finanze e *gender budgeting*.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui alla presente delega è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 4.

1. La prof.ssa Maria Cecilia Guerra è delegata a firmare, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro e previa intesa con quest'ultimo su tutti gli aspetti rilevanti, gli atti relativi alle materie di propria competenza nonché a partecipare per tali ambiti a missioni internazionali.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui all'art. 4, oltre agli atti espressamente riservati da leggi o regolamenti alla firma del Ministro o dei dirigenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno a enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, l'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. La delega alla prof.ssa Maria Cecilia Guerra può essere estesa, di volta in volta, su specifica indicazione del Ministro, anche a materie non espressamente indicate.

2. La delega della prof.ssa Maria Cecilia Guerra è altresì estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di urgenza improrogabile e non siano riservati, per disposizione normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 7 agosto 2020

Il Ministro: GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1094

20A05282

DECRETO 7 settembre 2020.

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 2, dell'art. 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»;

Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-*bis*»;

Visto il comma 7-*ter* dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che «a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali»;

Visto l'art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che «Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario»;

Visto l'art. 111, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che «Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.»;

Vista la sentenza n. 1/2019/EL delle Sezioni riunite in sede giurisprudenziale della Corte dei conti che, con riferimento al disavanzo di amministrazione, afferma che «la regola della traslazione della quota non ripianata all'esercizio successivo è implicita nell'ordinamento contabile»;

Visto l'art. 39-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha disciplinato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti;

Ravvisata la necessità di modificare gli allegati n. 4/1 e n. 4/2 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per aggiornare i principi contabili applicati riguardanti il ripiano del disavanzo di amministrazione e le anticipazioni di liquidità degli enti locali;

Visto l'art. 57, comma 2-*quater*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha abrogato i commi 1 e 3 dell'art. 216 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la lettera *a)* del comma 2 dell'art. 226 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000;

Ravvisata la necessità di modificare gli allegati n. 4/2 e n. 17 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per adeguarli alla disciplina del tesoriere degli enti locali;

Ravvisata la necessità di aggiornare i prospetti degli allegati n. 9 e n. 10 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 riguardanti la verifica degli equilibri delle regioni e degli enti locali e gli elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione a/1, a/2 e a/3, per rispondere alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»;

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 24 giugno 2020;

Decreta:

Art. 1.

Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione

1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 9.1, le parole «al tesoriere sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale» sono sostituite dalle seguenti «al tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale»;

b) il paragrafo 9.11.7, è sostituito dal seguente:

9.11.7 Gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.

Nella nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce «Disavanzo di amministrazione».

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la nota integrativa indica l'importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

Con particolare riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'art. 4, comma 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede «La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011.»

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato *a)* al bilancio di previsione (lettera *E)*, se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (1) (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b)(2)	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (c) = (a) - (b) (3)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE(4) (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) = (d) - (c)(5)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo da ripianare secondo le procedure previste dall'art. 243-bis del TUEL (7)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
Totale					

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si rifersice il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di precosuntivo

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.

(5) Indicare solo importi positivi

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO (5)	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		Esercizio N (6)	Esercizio N+1	Esercizio N+2	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					-
Disavanzo al 31.12.2014					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo da ripianare secondo le procedure previste dall'art. 243-bis del TUEL (7)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					-
Totale					

(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.

Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

c) il paragrafo 13.10.3, è sostituito dal seguente:

13.10.3 Gli enti in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio descrivono nella relazione sulla gestione le cause che hanno determinato tale risultato, gli interventi assunti in occasione dell'accertamento del disavanzo di amministrazione presunto o di successive rideterminazioni del disavanzo di amministrazione presunto, e le iniziative che si intende assumere a seguito dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo.

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte nel corso dell'esercizio per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel bilancio di previsione alla voce «Disavanzo di amministrazione».

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la relazione sulla gestione indica l'importo del disavanzo applicato al bilancio di previsione (alla voce «Disavanzo di amministrazione») che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale importo dell'ulteriore disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.26 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

Con riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'art. 4, comma 5, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede «La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate».

Pertanto, la relazione sulla gestione descrive la composizione del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio individuato nell'allegato *a)* al rendiconto (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo proveniente dal precedente esercizio, indica le quote ripianate nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in corso di gestione.

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANO AL 31 DICEMBRE N	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/n-1 (a)[1]	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/N (b)[2]	DISAVANZO RIPIANATO NEL CORSO DELL' ESERCIZIO N (c) = (a) - (b) [3]	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO N[4] (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) = (d) - (c)[5]
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio N					
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio N (solo per le regioni e le Province autonome)					
Totale					

MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE N-1 - N+3	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31/12/N[6]	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		Esercizio N+1[7]	Esercizio N+2	Esercizio N+3	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome)					-
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio N					
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio N (solo per le regioni e le Province autonome)					-
Totale					

(1) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto dell'esercizio precedente (se negativo)

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto (se negativo)

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nella spesa del conto del bilancio come "Disavanzo di amministrazione", distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.

(5) Indicare solo importi positivi

(6) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

(7) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

Art. 2.

Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 3.20-*bis* le parole «fanno riferimento alle indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017)» sono sostituite dalle seguenti «applicano l'art. 39-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8»;

b) il paragrafo 9.2 è sostituito dai seguenti:

9.2 Il risultato di amministrazione

9.2.1. Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento di cui al paragrafo 9.1, al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.

Con riferimento alla corretta determinazione del fondo di cassa, si rinvia a quanto indicato al riguardo al paragrafo 4.1.

9.2.2 Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ed è pari all'importo della lettera A dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione.

Nel risultato di amministrazione delle regioni e delle province autonome sono evidenziati i residui attivi derivanti dall'accertamento di entrate tributarie sulla base della stima effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e l'importo dell'eventuale disavanzo da debito autorizzato e non contratto, rappresentato dalla lettera F) dell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione.

9.2.3 Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziare le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi. Il risultato di amministrazione è applicato anche agli esercizi successivi nel rispetto dalla disciplina del fondo anticipazioni di liquidità di cui al paragrafo 3-20-*bis*.

A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.

Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalità previste nel presente principio.

9.2.4 In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

9.2.5 Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto.

9.2.6 Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

9.2.7 In ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma «certa», in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno «incerto» il risultato di amministrazione.

L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato per l'importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale).

9.2.8 Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti.

«Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.»;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati «vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili».

9.2.9 È necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici sia la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate.

Con riferimento alla lettera *a)* del paragrafo 9.2.8, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi di quanto previsto dal presente principio contabile applicato (trattasi di un elenco esemplificativo):

1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (paragrafo 3.23);

2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. *mark to market*), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali *mark to market* negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (paragrafo 3.23);

3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti; (paragrafo 5.2, lettera *e)*;

4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (paragrafo 9.1).

9.2.10 La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (paragrafo 3.3);

2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);

3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

9.2.11 La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

9.2.12 La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'art. 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. È pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera *b)*, nel caso in cui il bilancio è approvato:

a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio;

c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio;

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell'art. 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera *b)*, può essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell'art. 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).

9.2.13 Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione «svincolata», sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

9.2.14 L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E della sezione 2 del prospetto), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio. È necessario che l'ente proceda all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria.

9.2.15 L'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente), è consentito per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

9.2.16 Nel caso in cui l'importo della lettera A dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

9.2.17 La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre

2015, n. 208, di cui all'art. 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di cui all'art. 39-*ter*, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e di cui agli articoli 116 comma 2 e art. 117 comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo limitatamente alle predette fattispecie.

9.2.18 Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ai fini della determinazione della quota del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, gli enti in disavanzo fanno riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'art. 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'art. 187, comma 3-*quater*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.

9.2.19 Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione. Tale disposizione si applica alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

9.2.20 Sono in disavanzo di amministrazione gli enti con un risultato di amministrazione di importo insufficiente a comprendere le relative quote vincolate, destinate ed accantonate. Il disavanzo di amministrazione da ripianare è pari all'importo negativo della lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione. Nel caso in cui il legislatore abbia autorizzato specifiche modalità di ripiano di singole quote del disavanzo di amministrazione, nella nota illustrativa e nella relazione sulla gestione è descritta la composizione del disavanzo tra tali componenti e la composizione delle relative quote di ripiano da applicare agli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

9.2.21 Il disavanzo di amministrazione accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40 del presente decreto è tempestivamente applicato al bilancio iscrivendone l'intero importo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione in corso di gestione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica al bilancio il disavanzo accertato nel rendiconto della gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto.

Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile ripartire il disavanzo tra più esercizi.

9.2.22 Per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto è iscritta in bilancio una apposta voce, distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata «Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto». A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.

9.2.23 È applicato al bilancio di previsione anche il disavanzo di amministrazione presunto accertato in occasione dell'approvazione del medesimo bilancio di previsione. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle iniziative necessarie al ripiano del disavanzo definitivamente accertato. Nel rispetto del principio della prudenza, nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, è applicato al bilancio di previsione in gestione anche l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione presunto accertato nel corso dell'esercizio, ad esempio in occasione dall'approvazione del rendiconto da parte della giunta regionale.

9.2.24 Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio.

9.2.25 Nei casi in cui la legge prevede l'adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene:

a) l'importo del disavanzo complessivo e l'importo del disavanzo oggetto del piano di rientro. Se approvato con riferimento ad un disavanzo di amministrazione presunto, il piano di rientro è aggiornato in occasione dell'approvazione del rendiconto;

b) l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione;

c) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale;

d) la durata del piano di rientro e l'importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio;

e) l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo;

f) l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.

Il piano di rientro dal disavanzo è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Con periodicità almeno semestrale il presidente/sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

La relazione del primo semestre può essere allegata alla variazione di assestamento se approvata entro il termine previsto dall'art. 50, comma 1, del presente decreto per le regioni, le province autonome, e i loro organismi ed enti strumentali, e dall'art. 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali.

La relazione di fine esercizio può essere inserita nella relazione sulla gestione al rendiconto.

Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell'attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l'importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per tale verifica possono essere riportate anche nella nota integrativa al bilancio di previsione.

Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel corso di un esercizio, che ha determinato il mancato ripiano, totale o parziale, del disavanzo previsto per tale esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei limiti di durata del piano originale. Il piano è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non è in condizione di svolgere la propria funzione e non può continuare ad autorizzare il ripiano pluriennale del disavanzo.

9.2.26 Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale.

A tal fine:

a) è considerato ripianato il disavanzo applicato in via definitiva al bilancio di previsione per il quale, nel corso dell'esercizio, sono state pienamente realizzate le operazioni individuate nel relativo piano di rientro, per un importo pari ai maggiori accertamenti di entrata e ai minori impegni registrati nelle scritture contabili se puntualmente previsti nel piano di rientro (o nella nota integrativa al bilancio di previsione). Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alla componente del disavanzo cui il piano di rientro si riferisce;

b) il disavanzo non ripianato è pari alla differenza tra l'importo iscritto in via definitiva alla voce «Disavanzo di amministrazione» nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla lettera *a)*, salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28;

c) l'ulteriore disavanzo è costituito dal nuovo disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, indicato come «Disavanzo dell'esercizio N» nei prospetti di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione.

Nei casi in cui non è possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13;

Ai fini del presente paragrafo e del successivo, le regioni e le province autonome verificano la riduzione del risultato di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente al netto delle rispettive quote del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

9.2.27 Anche con riferimento al disavanzo di amministrazione presunto, se non è migliorato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e presumibilmente non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione nel quale è stato determinato il risultato di amministrazione presunto, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo presunto è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale. Per le modalità di determinazione del disavanzo non ripianato e dell'ulteriore disavanzo si rinvia al precedente paragrafo. Nei casi in cui non è ancora possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Se il rendiconto dell'esercizio precedente non è ancora stato approvato si fa riferimento al rendiconto approvato in Giunta o a dati di preconsuntivo. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al

paragrafo 9.11.7 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13.

9.2.28 Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera *b)* del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. È tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.

9.2.29 Il disavanzo di amministrazione applicato al bilancio e non ripianato nell'esercizio precedente a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa. In ogni caso resta fermo il termine dei tre esercizi per il ripiano del disavanzo, mentre non si applica il limite della durata della consiliatura/legislatura regionale.

9.2.30 Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:

a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;

b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi;

c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera *b)*.

Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto.

c) al paragrafo 11.1 le parole «Le caratteristiche del bilancio finanziario di previsione adottato in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 rilevanti per il tesoriere» sono sostituite dalle seguenti «Le caratteristiche del bilancio finanziario di previsione adottato in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 rilevanti per il tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti,»;

d) al paragrafo 11.3 le parole «Il tesoriere, in fase di estinzione degli ordinativi di pagamento, verifica il rispetto del doppio vincolo giuridico» sono sostituite dalle seguenti «Il tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, in fase di estinzione degli ordinativi di pagamento verifica il rispetto del doppio vincolo giuridico»;

e) al paragrafo 11.5 le parole «Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha conservato l'attuale rapporto tra unità di voto in sede di delibera consiliare e ambito di controllo del tesoriere» sono sostituite dalle seguenti «Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha conservato l'attuale rapporto tra unità di voto in sede di delibera consiliare e ambito di controllo del tesoriere nei casi in cui è tenuto ad effettuare verifiche sui pagamenti»;

f) al paragrafo 11.6 le parole «La classificazione delle entrate in Titoli e Tipologie, e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 non comporta, per il tesoriere, differenze nelle modalità della gestione del bilancio rispetto al passato» sono sostituite dalle seguenti «La classificazione delle entrate in Titoli e Tipologie, e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 non comporta per il tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, differenze nelle modalità della gestione del bilancio rispetto al passato»;

g) al paragrafo 11.6 le parole «Il bilancio non conforme allo schema previsto dall'allegato n. 9 al presente decreto non deve essere accettato dal tesoriere.» sono sostituite dalle seguenti «Il bilancio non conforme allo schema previsto dall'allegato n. 9 al presente decreto non deve essere accettato dal tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare il controllo sui pagamenti.»;

h) al paragrafo 11.8 le parole «ciò in quanto il tesoriere traccia (nelle schede di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa) l'aumento o la diminuzione» sono sostituite dalle seguenti «ciò in quanto il tesoriere, nei casi in cui è tenuto ad effettuare il controllo sui pagamenti, traccia l'aumento o la diminuzione»;

i) alla fine dell'appendice tecnica è inserito il seguente esempio n. 13:

Esempio n. 13 - Verifica ripiano del disavanzo

Al 31 dicembre 2018 un ente accerta un disavanzo di 5.020. Nel bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio 2018, aveva previsto di ripianare un disavanzo pari a 500.

Il disavanzo al 31 dicembre 2017 era il seguente:

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 (a)[1]	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2018[4] (d)
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	1.700	100
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	2.700	100
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2016 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera XXX	200	100
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017. da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera yyy.	600	200
Totale	**5.200**	**500**

Al 31 dicembre 2018 l'ente ha ridotto il proprio disavanzo di 180, a fronte del recupero di 500 cui era tenuto.

In attuazione del paragrafo 9.2.26 del presente allegato, se l'ente non è in grado di collegare il miglioramento del disavanzo di 180 all'attuazione dei piani di rientro in essere, il recupero di 180 è attribuito in ordine di anzianità di formazione del disavanzo: al disavanzo al 31 dicembre 2014 (per 100) e a quello da riaccertamento straordinario dei residui (per 80).

La verifica del ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2018 risulta la seguente:

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2018	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 (a)[1]	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 (b)[2]	DISAVANZO RIPIANATO NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (c) = (a) - (b) [3]	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2018[4] (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) = (d) - (c)[5]
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	1.700	1600	100	100	-
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	2.700	2620	80	100	20
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2016 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera XXX	200	200	-	100	100
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017. da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera yyy.	600	600	-	200	200
Totale	**5.200**	**5.020**	**180**	**500**	**320**

Art. 3.

Allegato 6 - Piano dei conti integrato

1. Al modulo patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alla seguente voce è attribuito il codice A C II 4 a:

- 1.3.2.01.01.03.001 Crediti per rimborso di imposte indirette;

b) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle seguenti voci è attribuito il codice A C II 4 b:

- 1.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi;
- 1.3.2.01.01.05.002 Crediti da riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi;

c) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alla seguente voce è attribuito il codice A C IV 4:

- 1.3.4.01.02.01.001 Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU);

d) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle seguenti voci è attribuito il codice P D 5 c:

- 2.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi;
- 2.4.5.04.02.01.001 Debiti per Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi;

e) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alla seguente voce è attribuito il codice P D 5 d:

- 2.4.7.04.05.01.001 Debiti per servitù passive e diritti di godimento a favore di terzi.

2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2021 e possono essere anticipati in sede di rendiconto 2020.

Art. 4.

Allegato 9 - Schema di bilancio di previsione

1. Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le Regioni)» sono apportate le seguenti modifiche:

nella tabella «Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario» alla voce «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti» aggiungere alla fine le seguenti parole «al netto del Fondo anticipazione di liquidità»;

nella tabella «Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali» alla voce «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti» aggiungere alla fine le seguenti parole «al netto del Fondo anticipazione di liquidità»;

b) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)» sono apportate le seguenti modifiche:

alla voce «*H)* Utilizzo avanzo presunto di amministrazione per spese correnti» aggiungere alla fine le seguenti parole «e per il rimborso prestiti»;

nella tabella «Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali» la voce «Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)» è sostituita dalla seguente «Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità»;

2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 5.

Allegato 10 - Schema di rendiconto

1. Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 1;

b) il prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)» è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 2;

c) all'allegato a/1, concernente «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Risorse accantonate al 1/1/ N» è inserita la seguente nota «(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.»;

d) all'allegato a/2, concernente «Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N» è inserita la seguente nota «(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente.»;

e) all'allegato a/2, concernente «Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):» è inserita la seguente nota «(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni)»;

f) all'allegato a/3, concernente «Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N» è inserita la seguente nota «(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/3 del rendiconto dell'esercizio precedente.»;

g) all'allegato a/3, concernente «Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione» è inserita la seguente nota «(2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all'esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell'esercizio N, se la cancellazione è effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1.»;

h) all'allegato a/3, concernente «Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione», alla descrizione della colonna «Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)» è inserita la seguente nota «(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni).»;

2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal rendiconto 2020.

Art. 6.

Allegato 17 - Rendiconto del tesoriere

1. Allo schema di rendiconto del tesoriere di cui all'allegato 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'allegato 17/1, concernente le entrate, alle descrizioni delle colonne «Residui attivi al 1/1/20.. (RS)», «Previsioni definitive di competenza (CP)» e «Previsioni definitive di cassa (CS)» è inserita la seguente nota «'(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.»;

b) All'allegato 17/2, concernente le spese, alle descrizioni delle colonne «Residui passivi al 1/1/20.. (RS)», «Previsioni definitive di competenza (CP)» e «Previsioni definitive di cassa (CS)» è inserita la seguente nota «'(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.».

2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal rendiconto 2020.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo quanto previsto dal comma 2 degli articoli 4, 5 e 6.

Roma, 7 settembre 2020

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

Il Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
SGARAGLIA

Il Capo Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie
GRANDE

ALLEGATO *1*

EQUILIBRI DI BILANCIO

(*solo per le Regioni*)*

EQUILIBRI DI BILANCIO		
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	
Entrate titoli 1-2-3	(+)	
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
Spese correnti	(-)	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)(4)	(-)	
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (4)	(-)	
Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo) C/1) (5)	(-)	
Rimborso prestiti	(-)	
- *di cui per estinzione anticipata di prestiti*		
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
A/1)Risultato di competenza di parte corrente		
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (14)	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (15)	(-)	
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(16)	(-)	
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
Spese in conto capitale	(-)	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)(4)	(-)	
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)(4)	(-)	
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (4)	(+)	
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (9)	(-)	
Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo) C/1) (5)	(+)	
B1) Risultato di competenza in c/capitale		
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N (14)	(-)	
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (15)	(-)	
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(16)	(-)	
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (6)	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)(4)	(-)	
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)(4)	(+)	
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)		
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)		
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)		
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio(10)		

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario

A/1)Risultato di competenza di parte corrente		
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	
Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N (11)	(-)	
Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(12)	(-)	
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie(13)	(-)	
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A/1)Risultato di competenza di parte corrente		
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
-Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (11)	(-)	
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(12)	(-)	
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (13)	(-)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo

(5) Indicare l'importo della lettera C/1)

(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento

(9) Corrisponde alla seconda voce del quadro generale riassuntivo

(10) Valorizzare solo se D) è negativo. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n.

(11) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione . e regioni a statute ordinarie considerano solo le entrate non sanitariedell'avanzo/disavanzo di competenza.

(13) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale. Le regioni a statute ordinario considerano solo le entrate non sanitarie

(14) Le quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale

(15) Le quote vincolate riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale

ALLEGATO 2

VERIFICA EQUILIBRI
(*solo per gli Enti locali*)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 *di cui per estinzione anticipata di prestiti*	(+)	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti *di cui per estinzione anticipata di prestiti*	(+)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili *di cui per estinzione anticipata di prestiti*	(+)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1)		
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N Risorse vincolate nel bilancio		
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N [1]	(-)	
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)[2]	(-)	
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio [3]	(-)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione .

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

20A05196

DECRETO 28 settembre 2020.

Modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI
ED IL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'art. 53, comma 5-*quater*, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che individua tra i soggetti tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche anche gli utilizzatori dei veicoli a titolo di locazione a lungo termine senza conducente;

Visto l'art. 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'art. 53, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, dall'art. 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'art. 107 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che detta disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica dovuta per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, della legge n. 99 del 2009, che relativamente alla tassa dovuta per veicoli concessi in locazione finanziaria o in locazione a lungo termine senza conducente attribuisce alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti;

Visto l'art. 7, comma 1-*bis*, della legge n. 99 del 2009, il quale stabilisce che per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi e precisa che se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla somma di quelle dei singoli contratti;

Visto l'art. 7, comma 2-*bis*, della legge n. 99 del 2009, il quale dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del Pubblico registro automobilistico - P.R.A. di cui all'art. 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo e che è configurabile la responsabilità solidale della società di locazione a lungo termine senza conducente solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto;

Visto l'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in base al quale la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente;

Visto l'art. 7, comma 3-*bis*, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'art. 107 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale dispone che con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 ottobre 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi;

Visto l'art. 7, comma 3-*ter*, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale stabilisce che per le fattispecie in esame i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità del successivo comma 3-*quater* al sistema informativo di cui all'art. 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e che detti dati confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 7, comma 3-*quater*, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'art. 107 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 settembre 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'art. 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-*ter* del

presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine;

Visto l'art. 38-*ter* del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, vale a dire con il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA;

Visto l'art. 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, dispone l'acquisizione al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, anche dei dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi e stabilisce altresì che detti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel suddetto sistema informativo;

Visto l'art. 94, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada in base al quale gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b)*, e 226, comma 5 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

Visto l'art. 247-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada che, nel dettare norme sulla variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, stabilisce che gli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, procedono, a richiesta degli interessati all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b)*, e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni e che nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 7, comma 3-*quater*, della legge n. 99 del 2009 attraverso l'emanazione del decreto ivi previsto allo scopo di definire modalità operative che consentano nelle forme più agevoli e semplificate l'acquisizione dei dati necessari a consentire al contribuente l'esatto assolvimento dell'obbligazione tributaria;

Sentito l'Automobil Club d'Italia, gestore del sistema informativo del pubblico registro automobilistico di cui all'art. 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019 che ha reso il parere di competenza con nota prot. n. aoodir023/0000731/20 del 10 settembre 2020;

Sentita l'Agenzia delle entrate che ha reso il parere di competenza con nota prot. n. 0300893 del 9 settembre 2020;

Sentita l'associazione rappresentativa delle società di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 settembre 2020;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Adempimenti a carico dei proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente

1. I proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono tenuti a comunicare al Sistema informativo del pubblico registro automobilistico - P.R.A. di cui all'art. 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - di seguito: «Sistema informativo del P.R.A.» - i dati indicati nell'art. 2 del presente decreto relativi ai contratti stipulati o con effetti decorrenti dal 1° ottobre 2020 entro il termine del decimo giorno successivo alla data della stipula del contratto. Le variazioni contrattuali devono essere comunicate entro il termine del decimo giorno successivo alla data di modifica del contratto. Detti dati, necessari per l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica e della regione o provincia autonoma destinatari dello stesso, sono trasmessi al Sistema informativo del P.R.A. secondo le modalità stabilite nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

2. In sede di prima applicazione, i proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono tenuti a comunicare al Sistema informativo del P.R.A. entro il termine del 10 ottobre 2020 i dati indicati nell'art. 2 del presente decreto relativi ai contratti vigenti nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020.

3. Qualora la locazione del medesimo veicolo assume, per effetto di contratti consecutivi di durata inferiore ad un anno conclusi tra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la natura di contratto di locazione a lungo termine, ai sensi dell'art. 7, comma 1-*bis*, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il proprietario del veicolo è tenuto a provvedere alla comunicazione di cui al comma 1 entro il termine del decimo giorno successivo alla data della proroga o del rinnovo del contratto. In tale ipotesi la soggettività passiva e attiva della tassa automobilistica di cui all'art. 7, commi 2-*bis* e 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è individuabile dal periodo tributario successivo alla data della proroga o del rinnovo del contratto.

4. Per i veicoli concessi in sublocazione a lungo termine senza conducente, oltre al proprietario è tenuto agli adempimenti del presente articolo anche il sublocatore.

Art. 2.

Dati necessari per l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica

1. Il proprietario del veicolo concesso in locazione a lungo termine senza conducente deve comunicare al Sistema informativo del P.R.A. i seguenti dati:

a) dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica proprietari del veicolo;

b) tipologia di veicolo;

c) targa del veicolo;

d) dati identificativi del contratto di locazione a lungo termine senza conducente, ivi incluse le date di decorrenza e di conclusione del contratto;

e) dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica, utilizzatori del veicolo;

f) residenza dell'utilizzatore del veicolo.

2. I dati di cui al comma 1 sono acquisiti al Sistema informativo del P.R.A. a titolo non oneroso.

Art. 3.

Adempimenti a carico del gestore del Sistema informativo del pubblico registro automobilistico - P.R.A.

1. Il gestore del Sistema informativo del P.R.A. rende fruibili, a titolo non oneroso, alle regioni, alle province autonome e all'Agenzia delle entrate tramite le modalità di cui all'allegato A del presente decreto, i dati acquisiti ai sensi dell'art. 2 con periodicità giornaliera.

2. A seguito della ricezione dei dati di cui al comma 1 le regioni, le province autonome e l'Agenzia delle entrate consentono agli utilizzatori dei veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente il pagamento della tassa automobilistica tramite il sistema PagoPa, ai sensi dell'art. 38-*ter* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Il pagamento della tassa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, può essere eseguito cumulativamente dalle imprese proprietarie di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente in luogo dei singoli utilizzatori.

3. Il gestore del Sistema informativo del P.R.A. si avvale anche dei dati di cui all'art. 94, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il gestore del Sistema informativo del P.R.A. mette a disposizione delle regioni, delle province autonome, dell'Agenzia delle entrate, dei proprietari e dei sublocatori dei veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente i servizi informativi indicati nell'allegato A del presente decreto.

2. Le eventuali modifiche all'allegato A del presente decreto sono effettuate dal gestore del Sistema informativo del P.R.A. sulla base degli indirizzi forniti dal Comitato interregionale di gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, istituito ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Protocollo di intesa fra le regioni ed il Ministero dell'economia e delle finanze sulle modalità di gestione, aggiornamento e controllo degli archivi automobilistici, approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 dicembre 2002, previa approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2020

Il direttore generale del Dipartimento delle finanze
LAPECORELLA

Il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
DE MATTEO

ALLEGATO *A*

Lo scambio dati fra il Sistema Informativo del P.R.A. e tutti i soggetti coinvolti avviene tramite l'interfaccia Web Services.
Solo per i soggetti privati, gli stessi servizi informatici vengono erogati anche tramite applicazione Web.
L'allegato è composto da due parti. Nella prima parte viene fornito l'elenco dei Web Services con il codice di identificazione del servizio, che viene riportato fra parentesi tonde. Nella seconda parte, per ogni servizio, si descrivono i dati in ingresso ed in uscita.

Elenco dei Web Services

Web Services per i proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine (Società di Noleggio):

- Servizio on-line di comunicazione di messa sotto contratto di un veicolo espletabile a valle dell'immatricolazione o del trasferimento di proprietà (SN-WS1)
- Servizio on-line di comunicazione delle date contrattuali del veicolo. Utilizzabile sia per il pregresso che per comunicazioni errate o modificate (SN-WS2)
- Servizio on-line di interrogazione dello stato (SN-WS3)
- Servizio on-line di comunicazione di veicolo non soggetto a Noleggio a Lungo Termine (SN-WS4)
    - Opzionale, può essere utilizzato dalla Società per avere una quadratura su tutti i suoi veicoli
- Servizio on-line di interrogazione dei veicoli non comunicati (SN-WS5)
- Servizi di fornitura dati a richiesta (SN-FAR)
- Servizio on-line di determinazione Regione e dati del veicolo (SP-WS1)

Web Services per le Regioni/ Province Autonome/ Agenzia delle Entrate:

- Servizio on-line per fornitura dati Regione (SR-WS1)
- Servizio di fornitura batch (SR-FT1) con periodicità giornaliera per ingresso in Regione o modifica dati precedentemente comunicati
- Servizio di fornitura batch (SR-FT2) con periodicità giornaliera, per uscita del veicolo da Regione

Web Services per la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT):

- Servizio on-line per fornitura dati al MIT (SM-WS1)
- Servizio di fornitura batch (SM-FT1) con periodicità giornaliera per la fornitura o modifica dati precedentemente comunicati al MIT
- Servizio on-line per fornitura dati al SI PRA (SS-WS1)
- Servizio di fornitura batch (SS-FT1) con periodicità giornaliera per la fornitura o modifica dati precedentemente comunicati al SI PRA

Dati in ingresso ed in uscita

SN-WS1

- Comunicazione di inserimento in contratto
  - CF intestatario veicolo o locatore in caso di sub-locazione
  - Tipo veicolo
  - Targa
  - Data di comunicazione
  - Numero contratto
  - Data inizio contratto
  - Data fine contratto
  - Soggetto locatario (completo)
  - Sub-locazione (se indicata richiede una comunicazione del locatario)
  - Gestione del servizio di pagamento

  Ritorna
  - esito

SN-WS2

- Modifica date o soggetto locatario del contratto
  - CF intestatario veicolo o locatore in caso di sub-locazione
  - Tipo veicolo
  - Targa
  - Data di comunicazione
  - Numero contratto
  - Data inizio contratto
  - Data fine contratto
  - Soggetto locatario (completo)
  - Sub-locazione (se indicata richiede una comunicazione del locatario)
  - Gestione del servizio di pagamento

  Ritorna
  - esito

SN-WS3

- Interrogazione stato dichiarazione
  - CF intestatario veicolo o locatore in caso di sub-locazione
  - Tipo veicolo
  - Targa
  - Numero contratto
  - Storico (flag per erogare anche lo storico delle comunicazioni)

  Ritorna

- Tipo veicolo
- Targa
- Numero contratto
- Data di comunicazione
- Data inizio
- Data fine
- Soggetto locatario
- Sub-locazione (i dati della sub-locazione possono essere richiesti dal locatario)
- Gestione del servizio di pagamento (attivo / disattivo)
- Storico comunicazioni
  - Data di comunicazione
  - Data inizio
  - Data fine
  - Soggetto locatario
  - Sub-locazione (i dati della sub-locazione possono essere richiesti dal locatario)
  - Gestione del servizio di pagamento (attivo / disattivo)
- Esito

SN-WS4

- Comunicazione di utilizzo senza contratto a lungo termine di oltre 12 mesi (opzionale)
  - CF intestatario veicolo o locatore in caso di sub-locazione
  - Targa
  - Tipo veicolo
  - Data comunicazione
  - Data inizio utilizzo Noleggio a breve termine
    - Da indicare solo se diversa dalla data di immatricolazione

  Ritorna
  - esito

SN-WS5

- Interrogazione dei veicoli con dichiarazione mancante
  - CF intestatario veicolo o locatore in caso di sub-locazione

  Ritorna
  - Elenco
    - Tipo veicolo
    - Targa
  - Esito

SN-FAR

- Forniture dati per specifici casi di richieste numericamente significative (quelle on line non erogano più di 1.000 occorrenze)
- Per le stesse tipologie di interrogazione SN-WS3 e SN-WS5

SP-WS1

- Richiesta localizzazione
    - CF Intestatario
    - Tipo veicolo
    - Targa
    - Periodo iniziale da pagare (se omesso vengono riportati tutti i periodi)
        - Decorrenza
        - Scadenza

  Ritorna
    - Tipo veicolo
    - Targa
    - Per ogni periodo non pagato
        - Stato coerenza veicolo
            - Dati coerenti Società
            - Non pervenuta nessuna dichiarazione dalla società
        - Regione di competenza (solo se dati coerenti Società)
        - Decorrenza
        - Scadenza
    - Esito

SR-WS1

- Fornitura standard fra Sistema Informativo del P.R.A. verso le Regioni/ Province Autonome/ Agenzia delle Entrate

SR-FT1

- Fornitura standard verso Regione di competenza: veicoli in ingresso o in modifica (in caso di comunicazione per tutti i veicoli solo per veicoli con stato coerente, altrimenti per tutti)

SR-FT2

- Fornitura standard verso Regione di competenza: veicoli in uscita

20A05296

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 settembre 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela formaggio Castelmagno DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Castelmagno».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Castelmagno»;

Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela formaggio Castelmagno DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Castelmagno»;

Visto il decreto ministeriale del 5 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 221 del 21 settembre 2017, con il quale è stato rinnovato da ultimo al Consorzio tutela formaggio Castelmagno DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Castelmagno»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentati-

vità, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente a mezzo pec in data 8 settembre 2020 e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo INOQ in data 6 agosto 2020 (prot. Mipaaf n. 9045037), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela formaggio Castelmagno DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Castelmagno»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 10 giugno 2002 al Consorzio tutela formaggio Castelmagno DOP con sede legale in Carmagnola (TO), via Silvio Pellico n. 10, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Castelmagno»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A05185

PROVVEDIMENTO 23 settembre 2020.

Iscrizione della denominazione «Provola dei Nebrodi» DOP nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 2020/1319 della Commissione del 22 settembre 2020, la denominazione «Provola dei Nebrodi»» DOP riferita alla categoria «Formaggi» è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come previsto dall'art. 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione del disciplinare di produzione della DOP «Provola dei Nebrodi» e, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provola dei Nebrodi» nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 2020/1319 della Commissione del 22 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 309 del 23 settembre 2020.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Provola dei Nebrodi», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 settembre 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA «PROVOLA DEI NEBRODI»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta «Provola dei Nebrodi» è riservata esclusivamente al formaggio rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La Provola dei Nebrodi è un formaggio di latte di vacca a pasta filata e viene prodotto secondo le seguenti tipologie: fresca, semi-stagionata, stagionata, sfoglia e al limone verde, ed all'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche:

a. Forma: la tipologia fresca presenta la classica forma a pera, con o senza testina; le altre tipologie presentano una forma ovale con breve collo che si allarga nella parte superiore, con o senza testina, secondo le consuetudini della zona di produzione; l'applicazione al collo delle provole, di cordicelle - lacci, consente di legarle in coppia «pennule» per farle asciugare e/o stagionare.

b. Dimensioni variabili in relazione al peso della forma: altezza del lato oblungo da 15 a 35 cm, diametro della forma da 12 a 25 cm.

c. Peso: Provola dei Nebrodi Fresca: da 1 a 2 kg; semi-stagionata, stagionata, sfoglia e con limone verde da 2 a 10 Kg.

d. Aspetto esterno: crosta liscia, sottile, compatta, priva di vaiolature e piegature, di color crema tendente al paglierino, che diventa giallo-dorato più o meno intenso con l'avanzare della stagionatura.

e. Pasta: morbida per la tipologia Fresca, da semi dura a dura con l'avanzare della stagionatura, di colore bianco–avorio che diventa giallo-ambrato con il progredire della maturazione per le altre tipologie. A stagionatura avanzata può presentare la classica sfogliatura, evidenziando una struttura lamellare, tanto da essere definita storicamente come la provola dei Nebrodi Sfoglia. La pasta della provola al Limone Verde, mantiene una struttura più soffice sia pur tendente al semi duro all'avanzare della stagionatura per il lento rilascio di umidità dal limone incorporato nella pasta.

f. Occhiatura: è ammessa una leggera occhiatura di piccole dimensioni.

g. Sapore: decisamente gradevole, dolce, delicato per le forme fresche, all'avanzare della stagionatura si evidenzia in modo crescente il sentore di piccante e saporito.

h. Aroma: all'avanzare della stagionatura si evidenziano marcati componenti aromatici in cui prevalgono note di verde-erbaceo, fieno, butirrico, funghi a testimonianza di un forte legame con il territorio e le essenze pabulari. Prevalente il sentore del profumo di agrume nelle provole con limone verde.

i. Composizione chimica: solidi totali non inferiore al 52% per le provole fresche e non inferiore al 60% per quelle semi-stagionate e stagionate; grasso sui solidi totali non inferiore al 38%; cloruro di sodio sui solidi totali non superiore al 4%;

j. stagionatura:

Provola dei Nebrodi D.O.P. Fresca: a breve stagionatura, inferiore a 30 gg;

Provola dei Nebrodi D.O.P Semi-Stagionata: stagionatura da 30 a 120 gg;

Provola dei Nebrodi D.O.P Stagionata: stagionatura oltre 120 gg;

Provola dei Nebrodi D.O.P. Sfoglia, stagionatura minima di cinque mesi;

Provola dei Nebrodi D.O.P. con Limone Verde intero incorporato nella pasta caseosa alla fine della filatura: stagionatura minima 90 gg.

k. Per i formaggi semi-stagionati e stagionati, sfoglia e con limone verde può essere prevista la cappatura con olio di oliva.

l. Le Provola dei Nebrodi possono essere immesse nel mercato in forme intere, porzionate e grattugiate.

m. La Provola dei Nebrodi stagionata immessa nel mercato preconfezionata come grattugiata deve presentare i seguenti parametri tecnici e tecnologici:

additivi: assenti;

umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%;

aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm. non superiori al 25%;

quantità di crosta: non superiore al 18%;

caratteristiche organolettiche ed aromatiche specifiche della Provola dei Nebrodi.

Art.3.

Zona di produzione

Tutte le fasi della produzione e l'eventuale processo di grattugia del formaggio «Provola dei Nebrodi D.O.P.» devono avvenire nella seguente zona di origine che comprende: nella Provincia di Catania, l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Bronte, Castiglione di Sicilia, Maletto, Maniace, Randazzo; nella Provincia di Enna, l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Cerami, Troina; nella Provincia di Messina, l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Alcara li Fusi, Basicò, Capizzi, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cesarò, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Malvagna, Mirto, Mistretta, Mojo Alcantara, Montalbano Elicona, Montagnareale, Motta d'Affermo, Naso, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, Roccella Valdemone, San Fratello, San Piero Patti, S. Teodoro, S. Angelo di Brolo, Santa Domenica Vittoria, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria.

Art. 4.

Prova dell'origine

É necessario monitorare ogni fase del processo produttivo documentando per ognuna, gli *input* e gli *output*. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei caseificatori, degli stagionatori e dei confezionatori nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Il formaggio «Provola dei Nebrodi» è prodotto esclusivamente con latte di vacca intero, crudo, proveniente da allevamenti ubicati nella zona di cui all'art. 3 ed ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento ed al processo di ottenimento, in quanto rispondenti allo standard produttivo seguente:

Alimentazione delle bovine.

Nella razione giornaliera, su base annuale, almeno il 60% della sostanza secca deve essere rappresentata da foraggi, nelle diverse forme: al pascolo, affienate, dal sottobosco nonché da residui secchi dei prati e dei pascoli, secondo disponibilità.

Gli animali utilizzano il pascolo, nelle sue diverse tipologie, sia come foraggio verde costituito da essenze foraggere spontanee nebroidensi ed erbai coltivati (principalmente erbai di sulla e trifoglio e veccia e trifoglio, cereali da foraggio) nonché come residui secchi dei prati e delle essenze foraggere spontanee nonché dei cereali minori coltivati, ed anche di arbusti dei sottoboschi, per almeno duecentoquaranta giorni l'anno.

La razione di base, costituita da foraggi, è integrata da mangimi in grado di bilanciare l'apporto dei vari nutrienti della dieta, per un massimo, su base annuale, del 40% della sostanza secca della razione.

I mangimi extra zona di origine sono riconducibili principalmente al granoturco ed alla soia ed in misura minore alle farine di girasole, di carrubo, e cereali minori nonché di sottoprodotti dei cereali minori, barbabietole, integratori di minerali e vitamine, ed a tracce di prodotti minori.

La necessità di ricorrere all'utilizzazione di mangimi extra zona di origine è correlata agli aspetti pedo-climatici e vocazionali dell'area dei Nebrodi, caratterizzata da: un'alta vocazione per i prati permanenti e pascoli (con un'incidenza di circa il 30% del dato siciliano con più di 100 mila ettari di Sau), e una ridotta vocazione per i seminativi (inferiore al 3% della Sau siciliana), dati ultimo censimento Istat 2010.

La ridotta vocazione territoriale alla diffusione dei seminativi, fa si che la produzione di cerali e leguminose da granella nella zona di origine della Provola dei Nebrodi, destinabili alla formulazione dei mangimi, risulta di conseguenza bassa.

La tipologia di concentrati maggiormente rilevati nelle aziende che producono la Provola dei Nebrodi, includono il granoturco, cereali minori, crusche, fave, soia, farine di girasole ed integratori di minerali e vitamine. In alcuni casi si riscontra la presenza di barbabietole, tutoli di granoturco, farina di carruba, ma in percentuali minime, essendo indicate nella parte finale della lista degli ingredienti delle etichette dei concentrati.

La razione alimentare delle bovine nel suo complesso deve essere costituita per almeno il 60% di sostanza secca proveniente da alimenti prodotti nella zona di origine di cui all'art. 3.

È vietato l'uso di insilati, di sottoprodotti freschi delle lavorazioni industriali, del fieno di trigonella, di alimenti che rappresentano fonti di contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione.

Descrizione del processo di caseificazione.

a) Il latte bovino intero crudo, di una o due mungiture deve essere coagulato alla temperatura di 36 °C, con oscillazione in più o in meno non superiore ai 2-3 °C, sfruttando lo sviluppo spontaneo della microflora casearia autoctona; Nel caso in cui la caseificazione avvenga una volta al giorno, il latte della mungitura serale viene filtrato e conservato in un apposito serbatoio isotermico e refrigerato alla temperatura di 4-6 °C. Il giorno successivo il latte della sera, riscaldato sino alla temperatura di 37-38 °C, viene unito a quello della mungitura mattutina.

b) Coagulazione. La coagulazione del latte avviene nella tina di legno mediante l'aggiunta di caglio in pasta di capretto o di agnello. La quantità di caglio è di 50/100 gr. per quintale di latte, sciolto in una soluzione acquosa di cloruro di sodio. La quantità di soluzione impiegata deve essere tale da comportare un tempo di presa, coagulazione e rassodamento da 45 a 60 minuti.

c) Rottura del coagulo e sineresi. La rottura del coagulo avviene manualmente con una rotella in legno, «ruotola», o altri materiali secondo gli usi e costumi della tradizione locale, fino a ridurre la cagliata alle dimensioni di chicco di riso. Durante la rottura si aggiunge acqua calda alla temperatura di 75 °C più o meno 5 °C, in misura di 10-15 litri per ogni ettolitro di latte. Dopo una breve sosta, 5-10 minuti, il casaro, attraverso movimenti rotatori con la «ruotula», favorisce la precipitazione, sul fondo della tina in legno, della cagliata e l'affioramento del siero di latte (lacciata), segue il travaso del siero nella caldaia.

d) Scottatura. La cagliata direttamente nella tina o, a seconda delle condizioni climatiche, dopo essere stata rimossa ed adagiata su una superficie piatta al fine di ottenere il massimo spurgo, è sottoposta a scottatura con il liquido risultante dalla lavorazione della ricotta (scotta) o con acqua a temperatura non inferiore a 65-70 °C. Dopo 3-4 ore, quando la temperatura della scotta o dell'acqua utilizzata si è abbassata tra i 34 ed i 38 °C la cagliata viene estratta manualmente, riposta su un tavolo spersorio preferibilmente in legno, «tavuliere», e ricoperta con un telo di lino o di cotone.

e) Maturazione della cagliata. La maturazione della cagliata avviene nel tavolo spersorio (tavuliere) attraverso un processo naturale di acidificazione della durata di 16-24 ore, periodo in cui la cagliata continua a perdere siero e lentamente fermenta per raggiunge un pH adeguato per la filatura. La cagliata in questa fase è sottoposta a pressatura con pesi di vario tipo secondo le tradizioni del casaro.

f) Preparazione per la filatura. La cagliata raggiunto il giusto grado di fermentazione naturale (pH 5-5,4) per la filatura, viene tagliata a fette di 5-10 cm di larghezza e 2-3 cm di spessore. Le fette di cagliata sono poste nel «piddiaturi», recipiente in legno, basso (h 40-60 cm) ed a forma tronco-conica, e ricoperte con scotta bollente, o con acqua calda a 80-90 °C e lasciata a riposare per 5-10 minuti, ricoprendo il «piddiaturi» con un telo di lino o di cotone, (la durata è funzione della temperatura ambientale). Attraverso l'uso di una spatula in legno con superficie allargata, «manuvedda», il casaro mescola le fette di cagliata con la scotta (o con acqua) al fine di aumentare la superficie di contatto tra le fette di cagliata e la scotta.

g) Filatura. Il casaro immergendo le mani nel «piddiaturi» verifica (sottoponendo le fette a leggera trazione) se la combinazione fra pH ed elevate temperature ha reso tutta la cagliata filante. Verificato il giusto livello di filatura, con l'ausilio della «manuvedda», inizia la lavorazione della cagliata, onde favorire la fusione delle fette per ottenere una massa caseosa omogenea a forma sferica (grosso gomitolo). Lavorazione che prevede anche una continua pressione, con la «manuvedda», sulla pasta caseosa, al fine di stimolare un ulteriore sineresi della stessa.

h) Formatura. La sfera caseosa viene quindi tagliata nella pezzatura desiderata (proporzionale al peso finale della singola provola) ed i pezzi vengono riposti a bagno nel fondo del «piddiaturi». Il singolo pezzo di pasta filata viene quindi lavorato manualmente con molta cura, «ncuppatina», fino ad ottenere la provola nella sua forma tipica con la superficie esterna esente da smagliature e saldata ad un polo. Per la chiusura (saldatura) della provola, cosi come per l'eventuale (secondo le tradizioni locali) modellatura della testa della provola i casari utilizzano del siero bollente. Ottenuta la chiusura della provola viene immersa in acqua fredda e riposta nella vasca con la salamoia.

Per l'ottenimento della tipologia al Limone, durante la formatura, il casaro, nelle fasi finali della lavorazione e prima della chiusura della provola, incorpora nel cuore della pasta caseosa un limone verde intero, previa scottatura dello stesso nel siero bollente per sterilizzarne la superficie.

i) Salatura. La salatura effettuata in salamoia tendente alla saturazione, viene protratta per un tempo variabile (12-24 ore per kg di formaggio) in ragione delle dimensioni delle forme e tale, comunque, da non comportare un contenuto di cloruro di sodio sulla sostanza secca superiore al 4%. All'uscita dalla salamoia le provole vengono immerse per 5-10 minuti in acqua fredda e dopo vengono appese al collo, con una cordicella in fibre naturali, a coppie «pennule» a cavallo di una pertica e/o asse portante.

j) Stagionatura. La stagionatura avviene in locali freschi e ventilati, soprattutto nella fase iniziale (30-60 giorni). La durata della stagionatura è funzione del peso della provola.

Art 6.

Legame con l'ambiente

I principali fattori che determinano un forte legame tra la Provola dei Nebrodi ed il suo territorio di origine sono:

1. l'alimentazione degli animali con essenze foraggere spontanee e coltivate, prevalentemente al pascolo, tipiche delle aree montane del Massiccio Nebroideo.

Le famiglie botaniche più rappresentate sono oltre 25 con più di 120 specie identificate (alta bio-diversità naturale) e con una netta prevalenza in tutti gli ambienti di graminacee, leguminose e composite che rappresentano anche gli indici di frequenza più elevati. Lo sviluppo del comparto zootecnico è avvenuto in condizioni talvolta difficilissime, ma reso possibile grazie alla combinazione di risorse foraggere distribuite nel tempo, e soprattutto, nello spazio, generata dalla complementarietà

fra periodi di disponibilità di foraggio nelle aree montane e nelle aree collinari.

L'importanza del pascolo sulle qualità organolettiche, aromatiche della Provola dei Nebrodi è stata studiata da diversi ricercatori da oltre un decennio, da cui si evince la presenza di aldeidi alifatiche e terpeni, nonché di ben altri 60 componenti volatili che contribuiscono alla formazione del profilo aromatico della Provola dei Nebrodi (Verzera A. et al 2004; Ziino M. et al 2005; Licitra G.et al 2008;). L'importanza dei terpeni è correlata alle essenze foraggere ingerite dagli animali e non ad una origine microbica, a dimostrazione della significativa utilizzazione dei pascoli nell'alimentazione animale. Risultati confermati da altri ricercatori, che hanno lavorato su prodotti diversi (Dumont, J. P., et al 1978; Bugaud, C., et al 2001a; Bugaud, C., et al 2001c; Carpino S., et al 2004a; Carpino S., et al 2004b;).

2. gli usi costanti e leali dei processi tradizionali di caseificazione e stagionatura tramandati da generazioni, ed in particolare:

a. l'uso di latte intero crudo.

b. l'uso di attrezzature in legno che attraverso la formazione di specifici biofilm consentono uno sviluppo spontaneo della microflora casearia autoctona.

c. lo sviluppo della microflora spontanea filo-casearia. Nel disciplinare di produzione della Provola dei Nebrodi non è previsto l'uso di innesti allogeni commerciali, per cui tutti i processi di acidificazione sono affidati allo sviluppo spontaneo della microflora casearia autoctona, quindi correlata al territorio di origine, derivante dall'ambiente, dal latte intero crudo, dai biofilm insediatosi nelle attrezzature in legno, quali la tina di legno, la ruotula, u piddiaturi, la manuvedda, il tavuliere. Di particolare rilevanza i biofilm colonizzanti le tine di legno, che rilasciano in pochi minuti un'eccellente e complessa microflora filo-casearia spontanea. Attività microbica che oltre ai processi di acidificazione contribuisce, grazie ai loro enzimi rilasciati dopo l'autolisi, alla formazione del profilo aromatico del prodotto finale. In questo processo contribuiscono anche gli enzimi lipolitici e proteolitici derivanti dai cagli in pasta.

d. L'esperienza ed il saper fare del Casaro è certamente uno dei fattori determinanti per la qualità del prodotto finale. L'applicazione di sistemi tradizionali di trasformazione casearia impone la complessa gestione di molteplici processi naturali, biologici, non standardizzati, (ad es. tempi di coagulazione, di acidificazione della cagliata, di filatura), per cui il casaro è chiamato, quotidianamente, a valutare ogni processo ed intervenire in funzione delle condizioni macro e micro-climatiche ambientali, così come della qualità del latte crudo utilizzato, fattori tutti riconducibili al territorio di origine. L'abilità e la saggezza dei casari hanno nel tempo generato inoltre due specificità uniche la Provola dei Nebrodi con Limone Verde intero incorporato nella pasta, e la Provola dei Nebrodi Sfoglia. Quest'ultima è frutto di una lavorazione più accurata e specifica sia nella fase di rottura della cagliata che durante la filatura, nonché per i successivi excursus termici e igrometrici durante i processi di maturazione, strettamente correlati alle condizioni ambientali naturali dei locali di stagionatura. A seguito di ulteriori proteolisi, riduzione sia del pH che dell'umidità, le provole possono presentare delle fessurazioni tra i fasci delle lunghe fibre caseiniche allineate parallelamente, evidenziando una struttura lamellare, che viene definita dai casari e dagli stagionatori a «Sfoglia». Caratteristica questa di grande pregio, che rende unica la Provola dei Nebrodi di grandi dimensioni e particolarmente apprezzata sia dai produttori che dai consumatori.

e. La scelta dei casari, di produrre provole di grandi dimensioni, pesi che possono arrivare anche a 10 Kg, per affrontare lunghe stagionature, anche oltre l'anno, è storicamente dettata anche dai periodi, a volte lunghi, di difficoltà nel raggiungere i mercati (inverni nevosi, con condizioni climatiche particolarmente avverse nelle montagne Nebroidee). Condizioni che rendono la Provola dei Nebrodi l'unica provola siciliana che si stagiona così a lungo.

f. Gli ambienti di stagionatura, freschi e ventilati sono correlati alle condizioni climatiche delle aree montane dei Nebrodi, caratterizzate da inverni lunghi ed abbastanza rigidi ed estati miti e non afose. La piovosità oscilla dai 500 ai 1400 mm e le temperature medie annue sono di 12-14 °C, con notevoli oscillazioni tra l'inverno ed il periodo estivo in cui difficilmente si superano i 25-28 °C, con livelli di umidità che oscillano dal 60 al 90%. Escursioni termiche ed igrometriche che accompagnano la maturazione della Provola dei Nebrodi durante i diversi mesi di stagionatura, contribuendo a determinarne il profilo strutturale ed aromatico. Ne deriva che la Provola dei Nebrodi è un formaggio caratterizzato da un *flavour* marcato.

La cura della Provola dei Nebrodi durante i processi di stagionatura viene differenziata rispetto al periodo di produzione ed alle relative condizioni climatiche esterne, nonchè in funzione della tipologia di prodotto finale (semi-stagionata, stagionata, sfoglia).

g. La Provola dei Nebrodi è uno dei formaggi più antichi della Sicilia, le cui peculiarità si sono tramandate per secoli, per via orale, da generazioni in generazioni. Particolare rilevanza assumono pertanto gli scritti del Sacerdote Gaetano Salomone del 1870 e del 1872, ne «Il Manuale teorico-pratico d'agricoltura e pastorizia, adattato all'intelligenza popolare delle persone del circondario di Mistretta», che già alla fine del XIX secolo descriveva i sistemi tradizionali della produzione della Provola dei Nebrodi, che tra l'altro, rispecchiano gli attuali sistemi produttivi. Altri storici si sono occupati della Provola dei Nebrodi, quali Antonino Uccello nel 1980, in Bovari, Pecorai, Curatuli: Cultura casearia in Sicilia, ed ancora da Giuseppe Martorana in «I Vistiamara» 1988. Anche dai loro saggi si evidenzia l'unicità della Provola dei Nebrodi correlata all'importanza delle essenze pabulari spontanee e coltivate del territorio di origine, nonché dagli usi costanti e leali che l'uomo, il casaro, da generazioni adotta nei processi di caseificazione e di stagionatura.

3. Un complesso profilo aromatico sempre più marcato all'avanzare della stagionatura derivante dalle produzioni foraggere autoctone e dai processi enzimatici del latte crudo, del caglio e dalla microflora filo-casearia autoctona, che garantiscono al prodotto ottenuto con sistemi eco-sostenibili e nel rispetto dell'ambiente, un elevato tasso di bio-diversità.

Le ricerche scientifiche confermano un profilo aromatico complesso composto da oltre 60 componenti volatili e da innumerevoli sentori correlati alla presenza di acidi, alcol, esteri, chetoni, prodotti sulfurei, ed alle già citate aldeidi alifatiche e terpeni, che si evolvono durante i processi di stagionatura. Dalle analisi sensoriali effettuate a diversi mesi di stagionatura, si evince che diversi attributi presentano valori significativi, tra cui il colore e l'aroma, caratterizzato anche da note di butirrico, verde-erbaceo, floreale, fieno, ad ulteriore testimonianza del legame con il territorio di origine, ed in particolare agli ecosistemi «pascoli, animali, processi di trasformazione casearia ed ambienti di stagionatura», (Verzera A. et al 2004; Ziino M. et al 2005; Licitra G.et al 2008;).

Art. 7.

Controlli

La conformità del prodotto al disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 1151/2012. Tale struttura è il Gruppo di controllo e certificazione (GCC) del Consorzio di ricerca filiera carni, organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA e Struttura pubblica di controllo del MIPAAF conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 reg. (UE) 1151/2012, GUUE L 343 del 14 dicembre 2012. Polo universitario dell'Annunziata, 98168 Messina. info@corfilcarni.it, corfilcarni@PEC.it - tel. 090 353659 - fax 090 3500098, cell. 320 4356920.

Art. 8.

Etichettatura

Il formaggio Provola dei Nebrodi D.O.P è commercializzato in forma intera, porzionato e grattugiato ed è immesso al consumo munito di logo/loghi identificativi, come di seguito esplicitato secondo le specifiche caratteristiche del prodotto, e da una etichetta eventualmente adesiva, da apporre al collo della provola e/o su un lato del porzionato, e sulle confezioni del grattugiato. Sull'etichetta, eventualmente adesiva, viene riportato, oltre agli elementi previsti dalla normativa vigente, il logo identificativo della «Provola dei Nebrodi D.O.P», ed il simbolo europeo per le D.O.P. previsto dalle normative vigenti.

È consentita inoltre l'aggiunta in etichetta di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente, che devono essere comunque conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. Tali indicazioni devono essere di dimensioni inferiori rispetto al logo identificativo del prodotto D.O.P.

Provole intere.

Tutte le «Provola dei Nebrodi D.O.P.» a prescindere dal grado di stagionatura saranno marchiate con matrici di caseina identificative delle forme di formaggio: tipologia di prodotto, numero identificativo del produttore e del numero progressivo del prodotto, riportando i seguenti loghi, di cui all'art. 9, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative del presente disciplinare:

Logo 1. Matrice caseinica per la Provola dei Nebrodi D.O.P.

Logo 2. Matrice caseinica per la Provola dei Nebrodi D.O.P. con Limone Verde.

Oltre alle matrici caseiniche le provole semi-stagionate, stagionate, Sfoglia e con Limone Verde saranno anche marchiate a fuoco, rispetto alla tipologia di prodotto, con i loghi riportati nell'art. 9:

Logo 3. Marchio a fuoco per la Provola dei Nebrodi D.O.P.

Logo 4. Marchio a fuoco per la Provola dei Nebrodi Sfoglia.

Logo 5. Marchio a fuoco per la Provola dei Nebrodi con Limone Verde.

Provole confezionate.

La Provola dei Nebrodi D.O.P. può essere immessa nel mercato intera, porzionata o grattugiata, ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi.

Le forme di Provola dei Nebrodi D.O.P. che vengono confezionate con operazioni che comportino la raschiatura, l'asportazione della crosta (raspature, cubetti, fettine, ecc), la grattugia, che rendono invisibile la marchiatura con matrici caseiniche e del marchio a fuoco, devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione, così come definita nell'art. 3, al fine di garantire l'autenticità e la rintracciabilità.

Provola dei Nebrodi D.O.P. Porzionata.

Al fine di garantire l'autenticità e consentire la corretta identificazione del formaggio «Provola dei Nebrodi D.O.P., immesso nel mercato preconfezionato, la porzionatura del formaggio può avvenire a pezzi, da metà forma a spicchi di peso variabile, comunque tali da comprendere una parte della matrice in caseina o dei marchi a fuoco al fine di testimoniare l'origine del formaggio. Su ogni pezzo o confezione, va inoltre posta una etichetta eventualmente adesiva, da apporre al collo della provola e/o su un lato interno del porzionato che riporti il logo identificativo della «Provola dei Nebrodi D.O.P.», come già descritto per le diverse stagionature delle provole intere, ed il simbolo europeo per le D.O.P. previsto dalle normative vigenti.

Sono ammesse tutte le tipologie di confezionamento consentite dalle normative vigenti.

Provola dei Nebrodi D.O.P. Stagionata Grattugiata.

Al fine di garantire l'autenticità e consentire la corretta identificazione del formaggio «Provola dei Nebrodi D.O.P. Stagionata», immesso nel mercato preconfezionato, grattugiato, i processi di lavorazione devono avvenire nella zona di origine (art. 3), nel rispetto dei parametri tecnici e tecnologici descritti nell'art. 2.

Ogni confezione dovrà recare un contrassegno costituito da una etichetta adesiva in cui dovrà essere riportato il logo identificativo della Provola dei Nebrodi D.O.P. Stagionata Grattugiata ed il logo identificativo del simbolo europeo per le D.O.P. previsto dalle normative vigenti.

Sono ammesse tutte le tipologie di confezionamento consentite dalle normative vigenti.

Art. 9.

Loghi della denominazione

Il formaggio a denominazione di origine «Provola dei Nebrodi» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo i contrassegni di seguito riportati a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Tutte le provole a prescindere dal grado di stagionatura saranno marchiate con matrici di caseina identificative delle forme di formaggio «Provola dei Nebrodi»: tipologia di prodotto, numero identificativo del produttore e del numero progressivo del prodotto riportando i seguenti loghi:

Logo 1. Matrice caseinica per la Provola dei Nebrodi D.O.P.

Logo 2. Matrice caseinica per la Provola dei Nebrodi D.O.P. con Limone Verde

Dimensioni e caratteri delle matrici caseiniche:
P (di provola): Times New Roman, 48 pt;
rovola (di provola): Times New Roman, 29 pt;
dei: Times New Roman, 22 pt;
N (di nebrodi): Times New Roman, 48 pt;
ebrodi (di nebrodi): Times New Roman, 29 pt;
D.O.P.: Times New Roman, 48 pt;
con: Times New Roman, 16 pt;
LIMONE VERDE: Times New Roman, 16 pt;
Codice Progressivo: Times New Roman, 24 pt;
Codice aziendale: Times New Roman, 24 pt;
Altezza 60 mm; Larghezza: 100 mm;

Logo 3. Marchio a fuoco per la Provola dei Nebrodi D.O.P.

PROVOLA dei
NEBRODI D.O.P.

Dimensioni: Altezza 40 mm, Larghezza: 100 mm.

Logo 4. Marchio a fuoco per le "Provola dei Nebrodi Sfoglia", con una stagionatura minima di cinque mesi, a pasta dura e sfoglia con il seguente emblema:

PROVOLA dei
NEBRODI D.O.P.
SFOGLIA

Dimensioni: Altezza: 40 mm, Larghezza: 100 mm.

Logo 5. Marchio a fuoco per la "Provola dei Nebrodi con Limone Verde":

PROVOLA dei
NEBRODI D.O.P.
con LIMONE VERDE

20A05246

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 agosto 2020.

Piano Scuola.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni;

Visto il regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 recante modifica dei regolamenti (UE) 1316/2013 e (UE) 283/2014 sulla promozione della connettività internet nelle comunità locali;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione europea, recante orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01), del 26 gennaio 2013;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla Gigabit Society Com(2016)587 del 14 settembre 2016;

Vista la Strategia italiana per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 in coerenza con l'Agenda europea 2020, la quale definisce i principi posti a base delle iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultra larga per gli anni 2014-2020, affidando al Ministero dello sviluppo economico l'attuazione delle misure previste e prevedendo, altresì, un Comitato interistituzionale con le funzioni di definire le linee di indirizzo per coordinare e monitorare l'attuazione della strategia italiana per la banda ultra larga;

Vista la decisione SA.41647 (2016/N) «Strategia Banda ultra larga» del 30 giugno 2016 C(2016)3931 con la quale la Commissione europea ha ritenuto l'intervento dello Stato italiano nelle «aree bianche» compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Visto l'Accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello sviluppo economico, Invitalia S.p.a. e Infratel Italia S.p.a., «che definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65 del 6 agosto 2015, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga», come integrata dalla delibera CIPE n. 6 del 1° maggio 2016, recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Modifica della delibera CIPE n. 65/2015 (Piano diffusione banda ultra larga)»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 6 del 1° maggio 2016;

Visto l'Accordo quadro dell'11 febbraio 2016 redatto ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e della delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU 2020;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 71 del 7 agosto 2017 con la quale, tra l'altro, in attuazione del punto 4.3 della delibera 6 agosto 2015, n. 65, vengono assegnati, a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020, 1,3 miliardi di euro al Ministero dello sviluppo economico per interventi a sostegno della domanda;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019 registrato dal competente organo di controllo il 20 novembre 2019, ricostitutivo del Comitato banda ultra larga;

Vista l'indagine conoscitiva dell'8 novembre 2014 su «Concorrenza statica e dinamica nel mercato dei servizi di accesso e sulle prospettive di investimento nelle reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga», svolta congiuntamente da Autorità garante della concorrenza e del mercato e Autorità per le comunicazioni;

Considerato che, nel contesto dell'emergenza sanitaria determinata da COVID-19, è emersa la necessità di assicurare a cittadini e imprese collegamenti internet a banda ultra larga, che nel quadro dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 costituiscono il presupposto per l'esercizio di diritti essenziali, costituzionalmente garantiti, quali il diritto allo studio, al lavoro, nonché di assicurare la stessa sopravvivenza delle imprese;

Ravvisato che, nel suddetto contesto di emergenza sanitaria, è emersa, in particolare, l'esigenza di garantire servizi di connettività a banda ultra larga funzionali all'erogazione e fruizione della teledidattica per scuole, studenti e docenti;

Ritenuto che, a tal fine, si rende necessario, oltre che un sostegno della domanda di connettività, anche un intervento infrastrutturale per dotare le scuole della connettività necessaria per l'adozione di forme sistematiche di teledidattica;

Visto il verbale del 5 maggio 2020, acquisito agli atti della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, in data 18 maggio 2020 prot. 25427, col quale il CoBUL ha approvato un intervento (di seguito denominato «Piano scuola») volto a rendere disponibile alle istituzioni scolastiche la connettività fino a 1 Gigabit/s necessaria per l'adozione di forme sistemiche di teledidattica;

Visto il verbale del 24 giugno 2020, acquisito agli atti della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, in data 8 luglio 2020 prot. 34232, col quale il CoBUL ha approvato la proposta del Ministro dell'istruzione di destinare in modo prioritario le risorse disponibili alle scuole statali;

Considerato il livello di copertura delle reti come emerge dalle attività di mappatura delle scuole da parte della società Infratel Italia S.p.a.;

Considerato che alle misure oggetto del presente decreto potrà essere data esecuzione solo a seguito della decisione della Commissione europea che attesti la conformità delle stesse alla disciplina in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove applicabili;

Accertato che oltre alle risorse di cui alla delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 71, possono essere utilizzati 246 milioni di euro, di cui alla delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65, derivanti dai risparmi realizzati nell'ambito dell'intervento nelle aree bianche, e che le predette risorse sono state destinate con la suddetta decisione del CoBUL del 5 maggio 2020 all'attuazione della misure relativa agli interventi a favore delle scuole per una cifra pari, complessivamente, a 400.430.898 euro (comprensivi di *IVA)* a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la comunicazione inoltrata dal Ministro Stefano Patuanelli al Commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager in data 8 maggio 2020 e il piano di interventi ad essa allegato;

Ritenuto che alle attività funzionali al raggiungimento dei predetti obiettivi possa provvedere Infratel Italia S.p.a., società *in house* del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il Ministero dello sviluppo economico in linea con gli obiettivi di cui in premessa realizza il «Piano scuola» ed affida la realizzazione delle relative attività ad Infratel Italia S.p.a.

2. Il «Piano scuola» è un intervento volto a garantire la messa a disposizione di connettività fino a 1 Gigabit/s, a favore delle istituzioni scolastiche pubbliche.

Art. 2.

Risorse finanziarie e modalità di attuazione

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono finanziati a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020 di cui alla delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 71 e alla delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65, per un ammontare massimo di risorse pari a 400.430.898 euro (comprensivi di *Iva)*.

2. Per la realizzazione degli interventi descritti all'art. 1, la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico stipula con il soggetto attuatore Infratel Italia S.p.a. un'apposita convenzione corredata da un disciplinare di rendicontazione e da un disciplinare tecnico contenente il piano operativo, che costituiranno parte integrante della convenzione, approvata con decreto del direttore generale della predetta Direzione.

3. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 è riconosciuta ad Infratel Italia S.p.a., a titolo di rimborso dei costi diretti e indiretti per il personale dedicato oltre ad acquisti di beni e servizi una somma fino al 2% della voce di spesa di cui al comma 1. Tali costi saranno oggetto di periodica rendicontazione analitica da parte di Infratel Italia S.p.a.

Art. 3.

Obiettivi del Piano Scuola

1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'attivazione di un intervento per la messa a disposizione, a favore di un numero minimo di 32.000 plessi scolastici pubblici, di servizi di connettività che garantiscano fino a 1 Gigabit/s in download e banda minima garantita pari a 100Mbit/s simmetrici.

2. Il Piano Scuola prevede il collegamento di tutti i plessi scolastici delle scuole medie e superiori pubbliche su tutto il territorio nazionale, nonché il collegamento di tutti i plessi delle scuole primarie e dell'infanzia pubbli-

che ubicate nelle aree già interessate da interventi infrastrutturali, nell'ambito del Piano banda ultra larga del Ministero dello sviluppo economico, relativo alle c.d. «aree bianche».

3. Gli obiettivi di cui al comma 1 dovranno essere realizzati a favore di tutti i plessi scolastici di cui al comma 2, ivi inclusi i plessi delle scuole medie e superiori che non sono raggiunti da infrastruttura idonea a garantire i servizi di connettività fino a 1 Gigabit/s in download e banda minima garantita pari a 100Mbit/s simmetrici. Per tale ultima finalità, Infratel Italia S.p.a. dovrà assicurare, nell'ambito del Piano, l'attuazione degli interventi infrastrutturali necessari per la realizzazione di detti servizi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e previa approvazione di tali interventi da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 107 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Gli obiettivi di connettività delle istituzioni scolastiche pubbliche potranno essere raggiunti anche mediante l'utilizzo di infrastrutture di rete di proprietà delle regioni o di loro enti *in house*, già realizzate o da realizzare, previo specifico Accordo di programma da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico, Infratel Italia S.p.a., le regioni interessate ed eventuali loro società *in house*, nel rispetto delle previsioni del presente decreto.

Art. 4.

Procedure di gara per la fornitura dei servizi di connettività per le scuole

1. Per l'attuazione delle attività di cui al presente decreto sono indette procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei seguenti servizi:

a. fornitura di infrastruttura fissa idonea a garantire servizi di connettività fino a 1 Gigabit/s in download e banda minima garantita pari a 100Mbit/s simmetrici;

b. fornitura in opera di apparati di utente (CPE), compresa fornitura in opera dei cavi, tubi e materiali di posa di installazione e di cablaggio interno all'edificio;

c. servizi di assistenza tecnica e manutenzione, sia a livello di infrastruttura, sia a livello di trasporto, sia di servizio *end-to-end*;

d. servizi di trasporto dati, compresa eventuale fornitura di apparati di trasporto, dalla scuola fino al nodo che offre il servizio di accesso.

2. Le procedure selettive di cui al comma precedente sono svolte tramite gara aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.

3. I servizi di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)* dovranno essere garantiti per un periodo pari a cinque anni dalla data di attivazione degli stessi.

4. I soggetti aggiudicatari si impegnano a riconoscere ad Infratel Italia S.p.a. il diritto all'uso delle infrastrutture funzionali alla realizzazione dei servizi di connettività oggetto di gara per un periodo di almeno dieci anni a far data dalla loro attivazione.

Art. 5.

Proprietà delle opere realizzate

1. Le infrastrutture realizzate dagli aggiudicatari per il collegamento delle sedi scolastiche non ancora dotate di infrastrutture idonee all'offerta dei servizi di cui all'art. 4, comma 1, saranno di proprietà del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 6.

Ulteriori disposizioni

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero è incaricata di dare esecuzione al presente decreto e di vigilare sulla realizzazione delle relative attività.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2020

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 852

20A05278

DECRETO 7 agosto 2020.

Piano *voucher* sulle famiglie a basso reddito.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la Strategia italiana per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, in coerenza con l'Agenda europea 2020, la quale definisce i principi posti a base delle iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultra larga per gli anni 2014-2020, affidando al Ministero dello sviluppo economico l'attuazione delle misure previste e prevedendo, altresì, un Comitato interistituzionale con le funzioni di definire le linee di indirizzo per coordinare e monitorare l'attuazione della strategia italiana per la banda ultra larga;

Visto l'Accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello sviluppo economico, Invitalia S.p.a. e Infratel Italia S.p.a., «che definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65 del 6 agosto 2015, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga», come integrata dalla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 6 del 1° maggio 2016, recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Modifica della delibera Comi-

tato interministeriale per la programmazione economica n. 65/2015 (Piano diffusione banda ultra larga)»;

Visto l'Accordo quadro dell'11 febbraio 2016 redatto ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e della delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 agosto 2015, n. 65 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU 2020;

Visto l'aiuto di Stato SA.41647 (2016/N) «Strategia banda ultra larga» approvato con decisione del 30 giugno 2016 C(2016)3931 con la quale la Commissione europea ha ritenuto l'aiuto compatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 6 del 1° maggio 2016;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 71 del 7 agosto 2017 con la quale, tra l'altro, in attuazione del punto 4.3 della delibera n. 65/2015, vengono assegnati, a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020, 1,3 miliardi di euro al Ministero dello sviluppo economico per interventi a sostegno della domanda;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2019 registrato dal competente organo di controllo il 20 novembre 2019, ricostitutivo del Comitato banda ultra larga;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni;

Visto il regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 recante modifica dei regolamenti (UE) 1316/2013 e (UE) 283/2014 sulla promozione della connettività internet nelle comunità locali;

Vista la Comunicazione della Commissione europea recante Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01), del 26 gennaio 2013;

Vista la Comunicazione del 14 settembre 2016, «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei *Gigabit* europea», della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni;

Vista l'indagine conoscitiva dell'8 novembre 2014 su «Concorrenza statica e dinamica nel mercato dei servizi di accesso e sulle prospettive di investimento nelle reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga», svolta congiuntamente da Autorità garante della concorrenza e del mercato e Autorità per le comunicazioni;

Considerato che, nel contesto dell'emergenza sanitaria determinata da COVID-19, i collegamenti internet a banda ultralarga costituiscono il presupposto per l'esercizio di diritti essenziali, costituzionalmente garantiti, quali il diritto allo studio, al lavoro, nonché di assicurare la stessa sopravvivenza delle imprese;

Ravvisato che, nel suddetto contesto di emergenza sanitaria, al fine di garantire l'accesso ad internet in banda ultra larga alle famiglie meno abbienti è emersa l'esigenza di garantire loro, oltre ai servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s, anche i dispositivi necessari per fruire di tali servizi, quali *tablet* o *personal computer*;

Visti i verbali delle riunioni del 5 maggio 2020 e del 24 giugno 2020 nell'ambito delle quali il Comitato per la Banda ultra larga - CoBUL ha approvato un intervento (di seguito denominato «Piano *voucher* per famiglie meno abbienti») di sostegno alla domanda finalizzato a favorire la disponibilità di connessione a internet ad almeno 30 Mbit/s da parte di famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro;

Vista la comunicazione inoltrata dal Ministro Stefano Patuanelli al Commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager in data 8 maggio 2020 e il piano di interventi ad essa allegato;

Vista la segnalazione dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, del 1° luglio 2020, relativa allo «Sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione fissa e mobile a banda ultra larga in un'ottica di promozione degli investimenti e tutela di un necessario gioco concorrenziale», inviata al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Vista la decisione n. C(2020)5269 final, del 4 agosto 2020, con la quale la Commissione europea ha ritenuto la misura a sostegno della connettività per le famiglie meno abbienti compatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato;

Ritenuto che alle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente decreto possa provvedere Infratel Italia S.p.a., società *in house* del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove il Piano *voucher* per famiglie meno abbienti ed affida la realizzazione delle relative attività ad Infratel Italia S.p.a.

2. Il Piano *voucher* per famiglie meno abbienti è un intervento di sostegno alla domanda per garantire la fruizione di servizi di connessione ad internet in banda ultra larga da parte delle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro.

Art. 2.

Risorse finanziarie

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono finanziati a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020 di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica

7 agosto 2017, n. 71, per un ammontare massimo di risorse pari a 204.000.000 euro (comprensivi di *Iva)*.

2. Per la realizzazione delle attività previste dall'art. 1 è riconosciuta ad Infratel Italia S.p.a., a titolo di rimborso dei costi diretti e indiretti per acquisti di beni e servizi, una somma fino al 2% della voce di spesa di cui al comma 1. Tali costi saranno oggetto di rendicontazione analitica annuale da parte di Infratel Italia S.p.a.

Art. 3.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

1. Alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro è riconosciuto un contributo massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un *tablet* o un *personal computer*.

2. Il contributo è erogato, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, per la fornitura di servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s in download alle famiglie che non detengono alcun contratto di connettività, ovvero che detengono un contratto di connettività a banda larga di base, da intendersi, ai fini del presente decreto, come inferiore a 30Mbit/s in *download*.

3. È riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella medesima unità abitativa.

4. Nel caso in cui l'unità abitativa sia servita da più di un'infrastruttura a banda ultra larga, i beneficiari del contributo devono stipulare contratti per i servizi di massima velocità di connessione ivi disponibili, potendo a tal fine rivolgersi sia all'operatore che gli fornisce il servizio tramite il contratto vigente al momento della richiesta del contributo, sia ad altro operatore.

5. È ammessa la possibilità di stipulare un nuovo contratto di connessione utilizzando il valore del contributo che residua al momento del recesso dal precedente contratto stipulato avvalendosi del contributo, purché il nuovo contratto garantisca livelli di servizio pari almeno a quelli previsti da quello precedente e senza che il recesso da quest'ultimo comporti costi a carico del beneficiario.

6. Il contributo non può essere concesso per l'attribuzione del solo tablet o personal computer, in assenza della sottoscrizione di contratti di cui al comma 2.

7. Al fine di garantire coerenza del Piano con eventuali previi interventi regionali, i contributi potranno essere erogati anche tenendo conto di situazioni specifiche di singole Regioni correlate a condizioni più svantaggiate di determinate aree territoriali, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni.

8. I servizi di cui al comma 2, possono essere offerti da tutti gli operatori che forniscono, a qualsiasi titolo, servizi internet su reti a banda larga ad almeno 30 Mbit/s in download.

Art. 4.

Durata

1. Il Piano *voucher* per famiglie meno abbienti avrà durata fino ad esaurimento delle risorse, comunque non oltre un anno dall'avvio dell'intervento.

Art. 5.

Modalità di attuazione

1. Il Ministero dello sviluppo economico affida ad Infratel Italia S.p.a., soggetto attuatore della Strategia nazionale per la banda ultra larga, tramite convenzione, lo svolgimento delle attività relative, tra l'altro, alla realizzazione e tenuta del portale telematico di cui all'art. 6, comma 1, alle verifiche di cui all'art. 6, comma 4, alle procedure relative ai rimborsi da riconoscere agli operatori di cui all'art. 7, comma 4.

2. Per la realizzazione del Piano, la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali stipula con il soggetto attuatore Infratel Italia S.p.a. un'apposita convenzione corredata da un disciplinare di rendicontazione e da un disciplinare tecnico contenente il manuale operativo, che costituiranno parte integrante della convenzione, approvata con decreto del direttore generale della predetta Direzione.

Art. 6.

Registrazione degli operatori e delle relative offerte commerciali

1. Gli operatori di cui all'art. 3, comma 8 che intendano offrire i servizi di connettività nell'ambito del Piano voucher per famiglie meno abbienti, devono iscriversi in un apposito Elenco, a partire da trenta giorni dalla data di operatività di un portale telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco di cui al comma precedente, gli operatori siglano un'apposita Convenzione con Infratel Italia S.p.a. e dichiarano, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli necessari per l'erogazione dei servizi di comunicazione e che le offerte commerciali da essi proposte ai beneficiari del contributo sono conformi ai livelli di servizio individuati all'art. 3, commi 1 e 2. Essi sono tenuti altresì a dichiarare, sotto la propria responsabilità, che tali offerte commerciali sono, per l'aspetto relativo ai servizi di connessione, le medesime o migliorative, sotto il profilo della durata, dei servizi e dei prezzi offerti, rispetto a quelle rivolte per gli stessi livelli di servizio alla generalità degli utenti, nonché che i dispositivi abbinati all'offerta, *tablet* o *personal computer*, soddisfino i requisiti minimi previsti dal Manuale operativo di cui all'art. 5, comma 2. Per le medesime finalità, gli operatori devono anche garantire che i contratti stipulati avvalendosi del contributo si intendono risolti allo scadere del periodo di durata dell'offerta, fatta salva la possibilità dei beneficiari di aderire ad offerte di rinnovo, che gli operatori sono tenuti a proporre nei quaranta-

cinque giorni precedenti la data di scadenza del contratto e che dovranno, perlomeno per i dodici mesi successivi, avere ad oggetto condizioni uguali o migliorative rispetto a quelle previste dal contratto in scadenza.

3. Le offerte commerciali di cui al comma 2 devono essere trasmesse ad Infratel Italia S.p.a. tramite il portale telematico, nell'ambito del quale è attribuito, a ciascuna offerta, un codice identificativo. Gli operatori si impegnano a garantire l'aggiornamento sistematico nel portale telematico delle eventuali successive modifiche apportate a dette offerte.

4. La registrazione nell'Elenco previsto dal comma 1 è subordinata al buon esito delle verifiche effettuate da Infratel Italia S.p.a. rispetto a quanto dichiarato dagli operatori interessati e alla documentazione dagli stessi fornita.

Art. 7.

Procedura per il riconoscimento del contributo

1. Ai fini della fruizione del contributo, il beneficiario presenta presso qualsivoglia canale di vendita reso disponibile dagli operatori registrati nell'elenco di cui all'art. 6, apposita richiesta corredata dalla copia del proprio documento di identità in corso di validità e da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non supera i 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo, per la medesima unità abitativa, non hanno già fruito del contributo.

2. L'operatore, per ogni richiesta di contributo ricevuta, inserisce sul portale telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a.:

a. il codice fiscale e gli estremi del documento d'identità del beneficiario;

b. la dichiarazione relativa al valore dell'ISEE del proprio nucleo di appartenenza;

c. il codice identificativo dell'offerta cui il beneficiario intende aderire;

d. le caratteristiche tecniche del *tablet* o del *personal computer* incluso nell'offerta;

e. copia del contratto stipulato con il beneficiario.

3. L'operatore, una volta attivato il servizio di connessione ad internet presso l'unità abitativa del beneficiario, trasmette, tramite il portale di cui all'art. 6, il verbale di consegna firmato dal beneficiario, da cui emerga l'avvenuta attivazione del servizio e l'avvenuta consegna del tablet o del personal computer, nonché il documento di attestazione del livello di servizio misurato.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3, Infratel Italia S.p.a. provvede a versare sul conto dedicato dell'operatore l'ammontare totale del contributo per ciascun beneficiario, al netto della trattenuta del 5%, a garanzia del corretto svolgimento delle attività di erogazione del servizio. La somma trattenuta a titolo di garanzia sarà restituita, previo espletamento delle opportune verifiche da parte di Infratel Italia S.p.a. e, in ogni caso, entro il termine del periodo di vigenza del Piano disciplinato dal presente decreto.

5. La disponibilità a livello regionale delle risorse finanziarie di cui all'art. 2 è aggiornata con cadenza giornaliera nell'ambito del portale telematico.

Art. 8.

Istruzioni operative

1. Le istruzioni operative per la fruizione dei contributi da parte dei beneficiari e il manuale operativo di cui all'art. 5, comma 2 relativo agli adempimenti richiesti agli operatori sono pubblicate sui siti internet istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e di Infratel Italia S.p.a. entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.

Art. 9.

Controlli e cause di revoca

1. Il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi a tal fine di Infratel Italia S.p.a., procede alla verifica a campione della sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare del contributo, nonché della veridicità e correttezza delle offerte commerciali dei fornitori di servizi di connessione ad internet a banda ultra larga, anche al fine di notificare gli esiti di tali verifiche alle autorità competenti.

2. I soggetti ammessi al contributo nei confronti dei quali venga accertata l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 decadono dal beneficio loro riconosciuto.

3. Il mancato rispetto delle previsioni del presente decreto, nonché di quelle contenute nel Manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, da parte degli operatori che offrono servizi di connessione ad internet a banda ultra larga ne determina l'esclusione dal Piano *voucher* per famiglie meno abbienti.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero è incaricata di dare esecuzione al presente provvedimento e di vigilare sulla realizzazione delle relative attività.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2020

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 833

20A05280

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil»

Estratto determina IP n. 479 del 16 settembre 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLUIMUCIL «600 mg granules for oral solution» 20 sachets dalla Grecia con numero di autorizzazione 226564/25-04-2013 e 39651/05-04-2019, intestato alla società Zambon S.p.a. - Bresso (Italy) e prodotto da Zambon S.p.a. - Vicenza (Italy) e da Zambon Switzerland LTD, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Pricetag S.p.a. con sede legale in via Vasil Levski n. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: FLUIMUCIL «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine.

Codice A.I.C.: 047933041 (in base 10) 1FQTMK (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: N-acetilcisteina mg 600;

eccipienti: aspartame, beta-carotene 1% CWS/M, aroma arancia, sorbitolo.

Come conservare FLUIMUCIL: conservare a temperatura inferiore ai 25°C.

Paragrafo 2 del foglio illustrativo:

FLUIMUCIL contiene sorbitolo;

FLUIMUCIL contiene 1988 mg di sorbitolo per dose;

sorbitolo è una fonte di fruttosio. Se il medico le ha detto che lei è intollerante ad alcuni zuccheri, o se ha una diagnosi di intolleranza ereditaria al fruttosio, una rara malattia genetica per cui i pazienti non riescono a trasformare il fruttosio, parli con il medico prima di prendere questo medicinale.

Officine di confezionamento secondario:

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c. - loc. Masotti - 51034 Serravalle Pistoiese (PT);

Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. - 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

FLUIMUCIL «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

codice A.I.C.: 047933041;

classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

FLUIMUCIL «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

codice A.I.C.: 047933041;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05188

Rettifica della determina IP n. 31 del 15 gennaio 2020, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex».

Estratto determina IP n. 505 del 3 settembre 2020

È rettificata, nei termini che seguono, la determina IP n. 31 del 15 gennaio 2020, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale TOBRADEX EYE DROPS SUSPENSION 0,1% + 0,3% 1 bottle X 5 ml dalla Grecia con numero di autorizzazione 43179/12-05-2011, importatore new Pharmashop S.r.l., il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 44 del 22 febbraio 2020, ove riportato:

numero di autorizzazione 43179/12 maggio 2011

leggasi:

numero di autorizzazione 43179/10/12 maggio 2011

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A05189

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil»

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLUIMUCIL 600 mg granules for oral suspension (20 sachets) dalla Grecia con numero di 26564/25 aprile 2013 e 39651/05 aprile 2019, intestato alla società Zambon Spa, Bresso, Italy e prodotto da Zambon S.p.a., Vicenza, Italy e da Zambon Switzerland ltd, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezioni:

Fluimucil «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine

Codice A.I.C. n. 039955048 (in base 10) 163BM8 (in base 32)

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale

Composizione: ogni bustina contiene

Principio attivo: N-acetilcisteina mg 600

Eccipienti: aspartame, beta-carotene 1% CWS/M, aroma arancia, sorbitolo

Come conservare fluimucil: conservare a temperatura inferiore ai 25°C.

Paragrafo 2 del foglio illustrativo:

Fluimucil contiene sorbitolo

Fluimucil contiene 1988 mg di Sorbitolo per dose.

Sorbitolo è una fonte di fruttosio. Se il medico le ha detto che lei è intollerante ad alcuni zuccheri, o se ha una diagnosi di intolleranza ereditaria al fruttosio, una rara malattia genetica per cui i pazienti non riescono a trasformare il fruttosio, parli con il medico prima di prendere questo medicinale.

Officine di confezionamento secondario:

De salute s.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Fluimucil «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine - Codice A.I.C. n. 039955048.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Fluimucil «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine.

Codice A.I.C. n. 039955048.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05190

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore»

Estratto determina IP n. 521 del 4 settembre 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN FIBER UND SCHMERZSAFT, 40 mg/ml suspension zum einnehmen, 100 ml - Erdbeer dalla Germania con numero di autorizzazione 76552.00.00, intestato alla società Reckitt Benckiser Deutschland con sede in GmbH, Darwinstrasse 2-4 – 69115 Heidelberg, Germania e prodotto da Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited Dansom Lane HU8 7DS Hull e da RB NL Brands B.V. (BS 1) WTC Shiphol Airport, Schiphol Boulevard 207 1118 BH Schiphol, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi sanitari integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 20121 Milano;

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice

Codice A.I.C. : 039324037 (in base 10) 15J2D5 (in base 32);

Forma farmaceutica: Sospensione orale;

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

Principio attivo: 40 mg di ibuprofene;

Eccipienti: polisorbato 80, glicerolo, sciroppo di maltitolo, saccarina sodica, sodio citrato, sodio cloruro, gomma di xanthan, acido citrico monoidrato, aroma fragola (contenente propilene glicole), bromuro di domifene, acqua depurata.

Inserire al paragrafo 2:

Nurofen febbre e dolore contiene:

maltitolo: se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale;

sodio: questo medicinale contiene 28,09 mg di sodio in 15 ml di sospensione (=1,87 mg di sodio per 1 ml di sospensione);

3,3 mg di propilene glicole (presente nell'aroma fragola) in 1 ml.

Inserire al paragrafo 5:

Come conservare NUROFEN FEBBRE E DOLORE.

Non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore ai 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese s.n.c., località Masotti 51034 Serravalle Pistoiese (PT);

Prespack Jacek Karoński, UL. Sadowa 38, Skórzewo, 60-185 – Polonia STM Pharma pro S.r.l.. Strada provinciale pianura 2 - 80078 Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice

Codice A.I.C. : 039324037;

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice

Codice A.I.C.: 039324037;

OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare del l'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05191

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax»

Estratto determina IP n. 524 del 7 settembre 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DULCOLAX 5 mg compresse rivestite 40 compresse dalla Grecia con numero di autorizzazione 36881/28-7-2008, intestato alla società Sanofi Aventis AEBE con sede in Leof. Syggroy 348, Ktirio A, 176 74, Kallithea, Ellada e prodotto da Delpharm Reims, France 10 Rue Colonel Charbonneaux, 51100, Reims, France e da Boehringer Ingelheim Hellas Leoforos Andrea Syggroy 340, Kallithea, Greece, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi sanitari integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 20121 Milano;

Confezione: DULCOLAX 5 mg «compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/PVDC;

Codice A.I.C. : 038283040 (in base 10) 14J9T0(in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita;

Composizione: una compressa rivestita contiene:

Principio attivo: bisacodile 5 mg;

Eccipienti: lattosio monoidrato, saccarosio, olio di ricino (vedere paragrafo 2. «Dulcolax contiene lattosio, saccarosio e olio di ricino»), amido di mais, amido di mais modificato, glicerolo, magnesio stearato, talco, acacia, titanio diossido (E171), Eudragit L, Eudragit S, macrogol 6000, ferro ossido giallo (E172), cera bianca, cera carnauba, gomma lacca.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo:

Come conservare DULCOLAX;

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese, s.n.c. - Loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (PT);

Prespack, Jacek Kałonski Poland, Skorzewo, Ul. Sadowa 38. 60-185 Polonia;

STM Pharma pro S.r.l. Strada provinciale pianura 2 80078 Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/PVDC

Codice A.I.C.: 038283040;

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/PVDC

Codice A.I.C.: 038283040;

OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05192

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax»

Estratto determina IP n. 529 del 9 settembre 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DULCOLAX 5 mg, 200 Enterotabletter dalla Danimarca con numero di autorizzazione 2327, intestato alla società Sanofi A/S Lyngbyve 2, 2100 København, Danimarca e prodotto da Delpharm Reims S.a.s., 10 rue Colone Charbonneaux, FR-51100 Reims con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 20090 Segrate MI;

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/PVDC

Codice A.I.C.: 045324023 (in base 10) 1C75RR(in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita;

Composizione: una compressa rivestita contiene:

Principio attivo: bisacodile 5 mg;

Eccipienti: saccarosio, lattosio monoidrato, amido di mais, amido modificato, talco, glicerolo 85% magnesio stearato, gomma arabica (E414), titanio diossido (E171), olio di ricino, macrogol 6000 cera bianca (E901), cera carnauba (E903), acido metacrilico/metile metacrilato copolimero (1: 1) e (1: 2) e ferro ossido (E172), gomma lacca.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese s.n.c., località Masotti 51034 Serravalle Pistoiese (PT);

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/PVDC;

Codice A.I.C.: 045324023;

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/PVDC

Codice A.I.C.: 045324023;

OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse.

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione, perestratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05193

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pentaglobin»

Estratto determina A.A.M./P.P.A. n. 533/2020 del 17 settembre 2020

Si autorizza la seguente variazione di tipo II, B.I.a.1.e), relativamente al medicinale PENTAGLOBIN, per l'introduzione di un sito produttivo alternativo di prodotto intermedio nel processo produttivo del principio attivo.

Numero procedura: DE/H/xxxx/WS/487;

Codice pratica: VN2/2020/46;

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma Gmbh (codice SIS 0752).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05195

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione dell'Associazione clericale «Congregazione dei Missionari Urbani e Rurali dei Santi Carlo Borromeo e Antonio Maria Gianelli», in Genova.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 settembre 2020, viene soppressa l'Associazione clericale «Congregazione dei Missionari Urbani e Rurali dei Santi Carlo Borromeo e Antonio Maria Gianelli», con sede in Genova.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

20A05186

Approvazione del trasferimento della sede della Casa della Compagnia di Gesù denominata «Seminario Missioni Estere», in Bagheria.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 settembre 2020, viene approvato il trasferimento della sede della Casa della Compagnia di Gesù denominata «Seminario Missioni Estere» da Bagheria (PA) a Roma.

20A05187

Approvazione del trasferimento della sede della Casa detta di S. Stefano, in Sanremo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 settembre 2020, viene approvato il trasferimento della sede della Casa detta di S. Stefano da Sanremo (IM) a Roma.

20A05197

MINISTERO DELLA DIFESA

Aggiornamento del ruolo dei dirigenti di prima e di seconda fascia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 108/2004 è stato pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa - dispensa n. 15 del 30 maggio 2020, nonché sul sito www.persociv.difesa.it il decreto in data 18 maggio 2020 del Ministero della difesa - direttore generale per il personale civile, con il quale si provvede all'aggiornamento del decreto 31 gennaio 2006 (Ruolo dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero della difesa).

20A05310

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Si comunica che l'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 234 del 21 settembre 2020, è stata registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 2020, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1902.

20A05309

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «Dalmatinska Pečenica» IGP

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 309 del 18 settembre 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *b)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «Dalmatinska Pečenica» IGP, presentata dalla Croazia ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto della categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)» contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A05183

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» registrata regolamento (UE) n. 1174/2014 della Commissione del 24 ottobre 2014.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di promozione e tutela della piadina romagnola con sede in piazza Leopoldo Tosi, 4 - 47923 Rimini, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresì che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Emilia-Romagna circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole e alimentari - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PIADINA ROMAGNOLA»

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» è riservata al prodotto di panetteria che risponde alle condizioni e ai requisiti indicati dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

La «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» è un prodotto a base di farina di grano o di farro con aggiunta di acqua, grassi, sale, ed alcuni ingredienti opzionali.

Il prodotto all'atto dell'immissione al consumo così ottenuto si presenta dal color bianco-avorio all'ambrato scuro con macchie caratteristiche ambrate di varie dimensioni e tonalità sui due lati, e dal sapore fragrante e odore caratteristico simile a quello del pane appena sfornato. Esso può essere immesso in commercio per un consumo immediato, eventualmente avvolto in semplici involucri cartacei non sigillati.

Il prodotto «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola», pronto per il consumo, si presenta in due tipologie:

«Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» le cui caratteristiche sono:

macchie ambrate di cottura di piccole dimensioni sulla superficie con una distribuzione omogenea,

compatta, rigida e friabile,

diametro da 15 a 25 centimetri,

spessore da 4 a 8 millimetri;

«Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» alla Riminese le cui caratteristiche sono:

vesciche di cottura di grandi dimensioni sulla superficie, con una distribuzione non omogenea,

morbida e flessibile,

diametro da 23 a 30 centimetri,

spessore fino a 3 millimetri.

Art. 3.
Delimitazione della zona geografica

La zona di produzione della «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» è rappresentata dai Comuni di seguito riportati:

Provincia di Rimini: Bellaria-Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio.

Provincia di Forlì-Cesena: Bagno Di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra Del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto.

Provincia di Ravenna: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata Sul Santerno, Solarolo.

Provincia di Bologna (fino ai comuni tracciati dal corso storico del fiume Sillaro): Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori/trasformatori e confezionatori nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano dei controlli.

Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto

Composizione ed ingredienti (su 1000 g di farina di grano o farina di farro)

Materie prime obbligatorie:

farina di grano o farina di farro;

acqua: quanto basta per ottenere un impasto omogeneo;

sale: pari o inferiore a 25 grammi;

grassi: strutto, e/o olio di oliva e/o olio di oliva extravergine fino a 250 grammi.

Materie prime opzionali:

agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, difosfato disodico, amido di mais o frumento, fino a 20 grammi;

latte fresco o UHT: in quantità pari o inferiore a 300 ml;

miele: nella misura massima di 20 grammi;

grassi: la quota di grassi può comprendere olio di semi di girasole in quantità inferiore all'olio extravergine d'oliva.

È vietata l'aggiunta di conservanti, aromi e/o altri additivi.

Preparazione dell'impasto: la preparazione avviene mescolando gli ingredienti sopra descritti con acqua fino ad ottenere un impasto.

Porzionatura: l'impasto viene suddiviso manualmente o meccanicamente in pani o palline con dimensioni diverse a seconda della piadina o piada romagnola che si intende ottenere.

Laminatura: il processo di appiattimento dei pani o palline per la formatura della piadina o piada romagnola avviene solo ed esclusivamente attraverso laminazione.

Il processo di laminazione può avvenire sia convogliando l'impasto direttamente a laminatrici meccaniche che provvedono, tramite il passaggio fra rulli aventi «luce» progressivamente più ristretta, a formare un laminato che poi viene suddiviso in dischi di sfoglia mediante stampaggio che si esplica attraverso una pressione meccanica di apposita matrice, sia appiattendo il pane o la pallina manualmente a mattarello, o a mezzo laminatrice meccanica incrociata, fino ad attenere un disco con lo spessore ed il diametro desiderato.

Cottura: la cottura avviene mediante il trattamento termico del disco di sfoglia su entrambi i lati. Il ribaltamento del disco può avvenire sia con mezzo meccanico che manualmente. Le temperature per la cottura variano da 150 a 300 °C con una permanenza sulla piastra di cottura fino a quattro minuti complessivi.

Raffreddamento: al termine della cottura si procede al raffreddamento del prodotto o alla somministrazione. La piadina o piada raffreddata viene confezionata in sacchetti o in buste termosaldate in atmosfera protettiva.

Per il prodotto che dovrà essere conservato in regime di refrigerazione e/o congelazione, il processo di refrigerazione e/o congelazione, potrà essere eseguito sia sul singolo disco di piadina o piada, sia sulle confezioni che contengono più dischi di piadina o piada.

Confezionamento: al fine di garantire un uniforme contenuto di umidità caratteristico dell'aree a salvaguardia della fragranza del prodotto, il confezionamento dovrà avvenire nella zona di produzione indicata all'art. 3, immediatamente a seguito del raffreddamento post-cottura, anche nel caso del prodotto congelato, al fine di garantire la qualità, la freschezza e le tipiche caratteristiche organolettiche.

Sono consentiti, nella sola fase di confezionamento, l'impiego dell'atmosfera modificata e/o l'aggiunta di alcool naturale, nella misura massima del 2% in peso espresso in sostanza secca.

La «Piadina romagnola» o «Piada romagnola» confezionata deve riportare, al momento dell'immissione sul mercato, i termini massimi di conservazione di seguito riportati:

per il prodotto conservato in regime di refrigerazione, sessanta giorni;

per il prodotto conservato a temperatura ambiente, novanta giorni;

per il prodotto conservato in regime di congelazione o surgelazione, dodici mesi.

Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La richiesta di registrazione IGP «Piadina Romagnola»/«Piada Romagnola» è fondata sulla reputazione del prodotto, che è attestata dagli inizi del XIV secolo e che deriva da particolari ed unici fattori territoriali, culturali, sociali ed economici.

La «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» ha origini antichissime e racconta la storia della gente della Romagna. Si tratta di un cibo semplice che nel corso dei secoli ha identificato e unificato la terra di Romagna sotto un unico emblema passando da simbolo della vita rustica e campagnola, «pane dei poveri», a prodotto di largo consumo.

Il termine «piada» è stato ufficializzato per merito di Giovanni Pascoli il quale italianizzò la parola dialettale romagnola «piè». In un suo famoso poemetto il poeta tesse un elogio della piadina, alimento antico «quasi quanto l'uomo», e la definisce «il pane nazionale dei Romagnoli» creando un binomio indissolubile tra Piadina e Romagna.

Fino a cent'anni fa, la «piadina» era un sostituto del pane a cui si ricorreva tra un'infornata settimanale del pane e l'altra.

Accanto alle «piadine» povere *ad formantòuon o armés-ci* (di farina di mais o di farina di grano e mais mescolate) esistevano già, beninteso, le «piadine» «ricche» di pura farina di frumento, ulteriormente arricchite con strutto di maiale.

Nel secondo dopoguerra, la «Piadina Romagnola» si diffonderà, sia nelle campagne che nelle città, e non sarà più considerata un surrogato del pane, ma una golosa alternativa. A partire dagli anni Settanta, alle «piadine» casalinghe si accompagneranno quelle di produzione artigianale, che venivano effettuate presso piccoli locali (chioschi) per poi essere somministrate. La presenza ormai diffusa ed evidente in Romagna dei chioschi che producono e vendono piadine per il pronto consumo è diventata una caratteristica del territorio assai nota ai locali e ai turisti e su di essa si è inserita la produzione della «Piadina Romagnola»/«Piada Romagnola» confezionata per il consumo differito.

Il legame di questo prodotto con il territorio quindi va al di là della semplice preparazione e consumo. Il radicamento nella cultura materiale è talmente forte da intrecciarsi con la storia, le tradizioni locali e persino con i modi di dire e con le credenze popolari. Nei secoli passati, la Piada o Piadina, in tutta la Romagna e in particolare nei territori dove era maggiore la diffusione - Forlì, Cesena e Rimini - veniva cucinata esclusivamente su lastre di pietra o sulle teglie di argilla prodotte unicamente nella zona di Montetiffi, piccola località della montagna romagnola. Ancora oggi a Montetiffi vengono prodotte tali teglie secondo la stessa tradizione e con la stessa argilla.

Varie opere, spesso monografiche, documentano le caratteristiche della piadina romagnola, dando atto della sua provenienza originaria attraverso fonti storiche, illustrando la differenza fra le due tipologie, e arricchendo la notorietà del prodotto con suggerimenti sulla sua preparazione e consigli sugli abbinamenti. Nel 1913, sul periodico «Il Plaustro», Antonio Sassi definisce le «Piadine» come le «tradizionali e gustose schiacciate dei Romagnoli». Una ulteriore fonte dell'origine della piadina romagnola è la definizione che Alfredo Panzini ne da nel suo Dizionario Moderno del 1918, dove alla voce piada scrive: «Specie di pane azzimo in forma schiacciata o spianata sottile, cotta sul testo». Nell'editoriale della rivista d'illustrazione romagnola, «La Piê» del gennaio del 1920 la piadina veniva esplicitamente identificato come il pane simbolo della Romagna. Il Vocabolario Romagnolo Italiano di Adelmo Masotti, edito da Zanichelli nel 1996 definisce la piada come «una sottile focaccia di pane azzimo, cotta nel testo rovente, tipica della Romagna». Nel 2004 una pubblicazione presenta per la prima volta la

ricetta della piadina romagnola anche in arabo, francese, inglese, giapponese, cinese, russo, spagnolo e tedesco. Sono presenti diverse citazioni che distinguono la «Piadina Romagnola»/«Piada Romagnola» alla Riminese per diametro e spessore. Di seguito riportiamo le più recenti ed autorevoli. Graziano Pozzetto nel libro La Piadina Romagnola Tradizionale, Panozzo Editore, Rimini, 2005 e nel libro Cucina di Romagna, Ed. Franco Muzzio, 2004 a p. 298 presenta distinzione fra le due tipologie «Ovviamente le diversità più marcate ed evidenti riguardano l'aspetto fisico della piadina, la dimensione, il diametro e lo spessore, nonché una variabilità trasversale (che riguarda entrambe le tipologie) del peso del prodotto finale ... Nella versione riminese le dimensioni e il diametro sono caratterialmente ampi ... lo spessore è tradizionalmente e tipicamente sottile ... La versione romagnola è di dimensione più piccola, meno ampia, ...; di spessore è più grossa ...».

Nello stesso testo l'autore raccoglie testimonianze di: Piero Meldini pag. 300 il quale ... L'unica cosa certa è che Ravenna ha scoperto la piadina molto tardi, nel Novecento ... Le preferenze personali di Meldini sono ovviamente legate alla sue consuetudini cioè la piada sottile, che si farcisce meglio. Quando gli accade tuttavia di avvicinarsi a Ravenna e gli viene servita la piada grossa, la taglia col coltello per riempirla. Ma correttamente ammette che non si può dire che anche quest'ultima non sia vera piadina.» ...

Giancarlo Mondini pag. 302 «... Grandezza e spessore caratterizzano la diversità di piadine. Nel riminese è più sottile e più stesa fino a raggiungere anche 30 cm di diametro; morbida con l'aggiunta di miele a Cervia; croccante e più friabile con più olio a Forlì-Cesena; più saporita con l'aiuto di solo strutto nel ravennate; più grossa e spessa nell'imolese con l'aggiunta di latte ... ».

Infine, in Romagna si svolgono da tempo eventi e manifestazioni dedicate alla Piadina Romagnola:

a partire dal 1993, si tiene ogni anno a Cervia, in Provincia di Ravenna, la manifestazione «Piadina d'Autore», manifestazione che premia la miglior piadina prodotta nei chioschi del territorio, il cui debutto è avvenuto a Forlimpopoli nel 1991;

dal 1998 si svolge a Santarcangelo di Romagna il «Palio della Piadina» con lo scopo di mantenere viva la tradizione di questo autentico prodotto della tradizione gastronomica romagnola.

Tra le manifestazioni più recenti:

«Lo Sposalizio della Piadina», nata nel 2002 a Cesena con l'intento di valorizzare la tradizione della Piadina Romagnola;

«Piadina Days», è una manifestazione che dal 2010 organizza, all'interno del cartellone Wine Food Festival della Regione Emilia-Romagna, due giorni di eventi, spettacoli, concerti e degustazioni di piadina in tutta la Romagna;

la Sagra della Piadina è una manifestazione nata nel 2013 a Bagnacavallo, con l'intento di promuovere e rendere omaggio al «pane di Romagna».

Art. 7.
Controlli

La verifica del rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare è eseguita da un organismo di controllo preventivamente autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento UE n. 1151/2012.

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da Bioagricert Srl con sede legale in via dei Macabraccia, 8 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna).

Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura

Ogni confezione di «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» IGP deve riportare, a caratteri di stampa chiari e leggibili, indelebili e nettamente distinguibili i seguenti elementi:

il logo dell'Unione;

la denominazione «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» seguita dalla dicitura Indicazione geografica protetta, o dal suo acronimo IGP.

Logo: per la variante della «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» alla Riminese di cui all'art. 2 è obbligatorio, aggiungere l'indicazione sulla confezione in caratteri di stampa uguali a quelli della denominazione «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» chiari e leggibili, indelebili e nettamente distinguibili, le parole «alla Riminese» al fine di fornire maggiore chiarezza al consumatore.

Di seguito si riporta il logo.

All'interno di un cerchio è rappresentata l'immagine stilizzata di un gallo e di una spiga di grano. Sotto al cerchio è presente la dicitura di maggiori dimensioni «Piadina», che sovrasta la dicitura «Romagnola» di minori dimensioni, il tutto in caratteri di fantasia.

I colori sono il Marrone 724 C e il Beige 728 C.

È ammesso l'impiego dei simboli in bianco e nero se il bianco e il nero sono gli unici colori utilizzati in etichetta.

Nel caso di produzione e vendita diretta ed esclusiva, le diciture ed il logo sopra descritti potranno essere affiancate all'insegna del locale. I caratteri con cui è indicata la dicitura «Piadina Romagnola - I.G.P.» o «Piada Romagnola - I.G.P.» o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile ed indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotte così da poter essere distinte nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o disegni.

Nel caso di adozione di un processo produttivo che comprenda la realizzazione manuale di porzionatura e cottura, e in assenza di confezionamento chiuso, potrà essere affiancata al logo la dicitura «lavorazione manuale tradizionale» dello stesso carattere, colore e dimensioni della parola «Romagnola».

Possono altresì figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale oltre all'uso di ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nell'etichettatura «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» di spessore da 4 a 8 millimetri può essere utilizzato la dicitura «spessa» o «la spessa».

Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione «indicazione geografica protetta» nella lingua del paese di destinazione.

20A05184

Domanda di modifica della denominazione registrata «Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea – serie C 315 del 23 settembre 2020, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo

Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)» presentata dal Portogallo ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto della categoria «formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma (e-mail pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A05247

Richiesta di riconoscimento come IGP del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento come indicazione geografica protetta del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto».

Considerato che la richiesta di riconoscimento è stata presentata dal Comitato promotore Finocchio di Isola di Capo Rizzuto con sede in C.da Bonnace - 88841 Isola di Capo Rizzuto (KR), e che il predetto gruppo possiede i requisiti previsti all'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511;

Considerato che a seguito dell'istruttoria ministeriale e alla luce del parere favorevole della Regione Calabria, si è pervenuti ad una stesura finale del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto»;

Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 con il quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus;

Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del decreto ministeriale sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico accertamento da svolgersi nell'area di produzione, e dell'art. 9, relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda di registrazione o di modifica del disciplinare;

Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 prevede, altresì, che in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmetta alla/e regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente, il disciplinare di produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali acquisito il parere delle Regione Calabria, competente per territorio, circa la richiesta di riconoscimento, ritiene di dover procedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative al presente disciplinare, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma – pec saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta richiesta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta richiesta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «FINOCCHIO DI ISOLA CAPO RIZZUTO»

Art. 1.
Denominazione

La indicazione geografica protetta (IGP) «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», è riservata al finocchio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» designa gli ibridi/varietà della specie *Foeniculum vulgare Mill*, sottospecie *capillaceum*, var. *dulce* o *aziricum* allo stato fresco, ottenuti nella zona delimitata di cui al successivo art. 3.

In base al periodo di produzione, il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» I.G.P. si distingue nelle tipologie precoce e tardiva che presentano le seguenti caratteristiche:

A) «Finocchio di Isola Capo Rizzuto I.G.P.» - tipologia precoce:

a) epoca di raccolta: dalla seconda decade di ottobre a metà febbraio;

b) aspetto: grumolo compatto con forma schiacciata ai poli e canne erette;

c) colore: bianco con venature verdi chiare e con ciuffo verde;

d) sapore: tipico, molto dolce, con forte percezione di freschezza al palato e croccante alla masticazione; filamento di facile distacco;

e) odore: caratteristico, con spiccato aroma primario, senza note estranee;

f) calibro: diametro compreso, secondo le varietà, tra 50 e 150 mm; peso del grumolo lordo tra 200 e 1000 grammi;

B) «Finocchio di Isola Capo Rizzuto I.G.P.» - tipologia tardiva:

a) epoca di raccolta: da fine marzo a metà giugno;

b) aspetto: grumolo compatto con forma tondeggiante;

c) colore: bianco con estrema brillantezza e venature verdi chiare;

d) sapore: tipico, molto dolce, con forte percezione di freschezza al palato e croccante alla masticazione; filamento di facile distacco;

e) odore: caratteristico, con spiccato aroma primario, senza note estranee;

f) calibro: diametro compreso, secondo le varietà, tra 50 e 150 mm; peso del grumolo lordo tra 200 e 1000 grammi.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione dell'IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Botricello e Belcastro nella Provincia di Catanzaro e di Mesoraca, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Crotone, Rocca di Neto e Strongoli nella Provincia di Crotone.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi ottenuti e ceduti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo di

cui al successivo art. 7, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La tecnica colturale utilizzata prevede i seguenti interventi sia per le tipologie precoci che per quelle tardive, ove non diversamente precisato:

A - Impianto della coltura.

La coltivazione si effettua in rotazione con un anno di riposo:

a) per semina diretta in campo a partire dalla prima decade di luglio fino a metà settembre, anche con seme autoriprodotto, per non più di un ciclo produttivo, dalla stessa azienda agricola produttrice;

b) con trapianto di piantine da vivaio, eventualmente anche su telo pacciamante, nel periodo compreso tra la prima metà di agosto e la prima metà di gennaio con una densità di piante per ettaro che varia tra 65.000 – 90.000 unità;

B - L'irrigazione, commisurata all'andamento climatico e alla domanda evapotraspirativa, viene effettuata, in funzione delle caratteristiche dei terreni, con irrigatori a bassa e media portata e/o con impianti a goccia (manichette).

C - Raccolta.

L'epoca di raccolta parte dalla seconda decade di ottobre e fino a metà febbraio per la tipologia «precoce» e da fine marzo sino alla metà di giugno per quella «tardiva», e non prima comunque di quando il grumolo abbia raggiunto un peso lordo comprensivo delle parti verdi aeree di almeno 200 grammi. La raccolta viene effettuata a mano, con produzione massima in campo di 60 T per ettaro.

D - Operazioni post-raccolta.

Il prodotto raccolto deve essere sottoposto alle seguenti fasi:

1) refrigerazione a 5°C ± 1;

2) capitozzamento della parte verde aerea;

3) mondatura ed eliminazione scarti;

4) lavaggio con acqua potabile refrigerata a 5°C ± 1;

5) calibratura.

Le operazioni di cui alle fasi da 1 a 5 sopra riportate devono essere eseguite in un centro di lavorazione situato all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Successivamente alle operazioni di prima lavorazione effettuate tra il campo ed il centro di lavorazione, l'IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» può essere confezionato, anche sottoponendolo a lavorazioni di quarta gamma. Le lavorazioni di quarta gamma e le operazioni di confezionamento possono essere effettuate anche in siti produttivi situati fuori dalla zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La zona di produzione del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è caratterizzata:

da condizioni climatiche particolarmente miti durante il periodo invernale - primaverile;

da terreno franco-sabbioso con presenza di una falda molto superficiale che consente di creare uno stress idrico controllato nella pianta in grado di favorire una crescita piuttosto contenuta della pianta e un basso contenuto di sostanza secca, da cui derivano la croccantezza e la succulenza;

da terreno franco-sabbioso che, riscaldandosi velocemente in primavera, favorisce la precocità della coltura. Il terreno sciolto, inoltre, non oppone alcuna resistenza allo sviluppo dei grumoli e di conseguenza il prodotto si presenta morfologicamente perfetto nelle diverse espressioni varietali, senza presentare difetti di forma. La crescita della parte edule del prodotto, avviene, infine, in uno strato di terreno asciutto essendo i terreni sabbiosi «auto-pacciamanti», condizione favorevole alla sanità del prodotto. Il terreno sabbioso inoltre non oppone alcuna resistenza all'accrescimento e permette una scarsa percentuale di grumoli con «allungamento del collo», in quanto la tecnica colturale praticata prevede il trapianto ad una profondità tale da favorire il completo imbianchimento del prodotto;

dalla leggerezza del terreno, che anch'essa favorisce il completo imbianchimento del prodotto che non presenta difetti di colorazione.

La presenza di brezze e venti dominanti, in particolare «il ponentino» (cosiddetto «castellese» nel gergo comune, che proviene dalla frazione Le Castella), tipico della fascia costiera Jonica, contribuisce a rimescolare gli strati bassi dell'atmosfera e quindi ad evitare ristagni di umidità.

Nella zona di produzione del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» indicata all'art. 3 del disciplinare si è sviluppata sin dagli anni Cinquanta del secolo scorso e sussiste intatta ai giorni nostri, una tecnica colturale che consente di esaltare le caratteristiche qualitative del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» ed in particolare il colore bianco «dalle venature verdi chiare», la tenerezza, la croccantezza, la dolcezza, la bellezza della forma, caratteristiche alla base della sua reputazione.

Tale elevata specializzazione si è tramandata nel tempo.

Il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è infatti fortemente radicato nel territorio ed è il frutto dell'interazione tra terreno, clima, ambiente e uomo. Questa grande sinergia ha da sempre permesso di riservare ai terreni orticoli una particolare importanza – anche per la funzione di tutela dei terreni agricoli che l'orticoltura riesce a garantire – al punto che spesso i seminativi irrigui avevano una classificazione ed una valutazione esclusiva mentre tutti gli altri terreni agrari venivano considerati un tutt'uno.

Il fortissimo legame tra il territorio inteso come ambiente geografico e pedo-climatico interessato può essere assunto da una considerazione squisitamente filologica: era usanza abbastanza diffusa denominare i terreni ed i fondi con toponimi conosciuti nel territorio. Tali denominazioni quasi sempre servivano per classificare i prodotti che da essi derivavano e ciò anche in base alla fortuna che tale prodotto incontrava sui mercati dell'epoca.

E pertanto anche i terreni litoranei della fascia jonica a sud di Capo Rizzuto, passando per Capo Colonna (Crotone) fino al litorale di Strongoli Marina a nord, venivano individuati come «terreni per finocchi di Isola».

Tracce di commercializzazione del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» risalgono agli inizi del Novecento, ma è a partire dalla metà del secolo scorso che è diventata una presenza importante nei mercati ortofrutticoli italiani, principalmente nel periodo che va da novembre a maggio.

Quanto testé affermato è supportato e confermato dalle manifestazioni religiose, eno-gastronomiche e sagre locali che, ormai da svariati anni a questa parte, si tengono nella centrale Piazza del Popolo dell'abitato di Isola di Capo Rizzuto.

Risalgono agli anni 1983 e 1984 le due edizioni sulla «Sagra degli ortaggi isolani» nelle quali viene riservato il risalto principale al Finocchio di Isola Capo Rizzuto.

In occasione della festa patronale in onore della «Madonna Greca», patrona di Isola Capo Rizzuto. già fin dal 1990 si svolge la Festa degli Agricoltori, dove si evidenzia fin da allora l'attenzione verso questo prodotto del territorio «forte nella produzione del Finocchio di Isola Capo Rizzuto».

Appuntamento fisso annuale è ormai diventata tra fine aprile ed inizio di maggio la «Sagra del Finocchio di Isola Capo Rizzuto», ripresa ed avviata anche con l'interesse dei mass media nazionali (Mediaset, Agrisole), nella quale si danno appuntamento i vari produttori, trasformatori e chef, ognuno con i propri gazebo dove vengono proposte le varie ricette a base di «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» (ospite fisso lo chef Natale Pallone).

Sempre grande attenzione ha avuto questo prodotto nell'economia del territorio, suffragata anche da un articolo della locale rivista «L'Isula» n. 3 del marzo 1995 «Scoppia la vertenza acqua», dove si evidenziava la richiesta per «la protezione della coltura più importante di questa terra il finocchio di Isola Capo Rizzuto» .

Ancora, nell'articolo «Danni del maltempo protesta ad Isola» sul n. 2 del Giornale locale «L'Isula» del febbraio-marzo 1996 a pag. 3, si pone l'attenzione su questo prodotto laddove si afferma: «C'è da dire che nel territorio si coltiva il finocchio di Isola C.R. prodotto che viene collocato nei mercati di tutta Italia, motivo per il quale il primo cittadino chiede il massimo impegno di Regione e Governo per un sostegno tanto vitale per l'economia locale».

Un ulteriore segnale indicativo del riconoscimento di tale prodotto perviene dal fatto che al «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» venisse riservata una quotazione e un mercato, anche all'ingrosso, più alto rispetto al finocchio generico: alcune fatture di vendita, risalenti al 1983

e 1984, e confermate anche da vendite più recenti, in cui sui mercati all'ingrosso al prodotto «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» viene riservata una quotazione maggiore di circa il 20-25% rispetto agli altri.

Ulteriore conferma ad avvalorare la reputazione ultratrentennale del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» proviene dalla manifestazione «Fresco di Legalità» organizzata nel 2009, in cui è stato scelto proprio questo prodotto come simbolo coltivato e raccolto sulle terre liberate dalla 'ndrangheta nel Comune di Isola Capo Rizzuto; Manifestazione organizzata dalla Associazione Libera Terra di Don Ciotti, unitamente con la Prefettura di Crotone, la Diocesi di Crotone - Santa Severina, e con il contributo della Confederazione italiana agricoltori, del Copagri, di Acli Terra, della Confagricoltura e della Coldiretti.

Il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» ha continuato a preservare una sua fetta di mercato, sostenuta dalla forte reputazione del suo nome e dalla sua storia.

Ingrediente base di molte ricette tradizionali dell'areale il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è ben conosciuto tra gli chef e gli esperti di gastronomia per la peculiarità del suo sapore, la diversità di applicazione culinaria (fresca, al forno, dolciaria, come conserva alimentare, ecc.). Ricette elaborate, indicando espressamente tra gli ingredienti «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», sono disponibili sui blog di cucina più frequentati del web, come www.prodottitipici.com, mentre food blogger e chef stellati (Giuseppe Romano, Ceraudo Caterina) hanno scelto questo particolare finocchio tra le materie prime per le loro preparazioni, tra cui potremmo evidenziare, ad esempio, «Finocchi al forno alla besciamella», «Finocchi gratinati», «Insalata di finocchi», «Crema di finocchi», «Gelato al finocchio», riportate in alcune riviste e pubblicazioni (Stralcio Guide enogastronomiche della Rivista «Touring Club Italiano» del 28 novembre 2006, Dipartimento turismo Regione Calabria «A tavola tra Storia e Leggenda») e, ancora, in noti programmi televisivi come «L'ingrediente perfetto» de La7, «Oltre i fornelli» di Rete 4.

La reputazione del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è confermata dalla presenza nei circuiti di vendita come la grande distribuzione (es. LIDL, Esselunga COOP e altri). I volantini per la pubblicità dei prodotti in promozione o inseriti in «percorsi qualità» legati ai sapori del territorio indicano sempre il nome «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» per distinguerlo dal prodotto comune.

La reputazione del nome «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è confermata sul web da oltre 2000 risultati ottenuti attraverso i motori di ricerca più utilizzati presenti sul web.

Il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è iscritto anche già dal 2001 nell'elenco, istituito presso il MIPAAF, dei Prodotti agroalimentari tradizionali (P.A.T.) della Regione Calabria.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del regolamento UE n. 1151/2012.

L'organismo di controllo individuato è: 3A-Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l., con sede in Fraz. Pantalla - 06059 Todi (PG), telefono 075/8957201, fax 075/8957257 - e-mail certificazione@parco3a.org - web www.parco3a.org

Art. 8.

Etichettatura

Per l'immissione al consumo il confezionamento del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» deve essere effettuato:

per il fresco: in vaschette, in cassette di plastica e/o legno, in cartone, in polipropilene, in «*flow-pack*»o ogni altro materiale considerato idoneo, per tale uso, secondo i termini di legge. Tutte le confezioni devono essere sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa. È consentita l'apposizione del logo di cui al presente art. 8 sul singolo finocchio con etichetta adesiva ad uso alimentare.

È ammessa la commercializzazione del prodotto tipo «a mozzarella», lasciando la sola parte edule, ovvero senza «canne».

Nel caso di prodotto destinato all'industria di trasformazione: l'IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» potrà essere commercializzata anche utilizzando adeguati contenitori (bins); in tal caso su ciascun contenitore dovrà essere apposta, oltre alle diciture di seguito descritte e al simbolo europeo della IGP una copertura sigillante tale da impedire che il contenuto possa essere manomesso.

Per la IV gamma: sono ammesse confezioni con materiale idoneo secondo le vigenti normative di riferimento. Le confezioni oltre al simbolo grafico europeo della IGP e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, devono riportare la dicitura «IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto» accompagnata dal logo della denominazione di seguito riportato in Figura 1 nelle versioni a colori, in bianco e nero positivo e in bianco e nero negativo.

Figura 1

Versione a colori — Versione in bianco e nero positivo — Versione in bianco e nero negativo

Il segno distintivo della IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», versione a colori, è formato da una sagoma esterna tonda di colore verde sfumato (C100 M40 Y70 K66) che racchiude la scritta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» composta da originali caratteri stampatello maiuscolo di colore bianco su fondo arancio chiaro sfumato (C0 M40 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0) disposta in alto in semicerchio al di sotto della quale compare una linea a semicerchio di colore giallo (C0 M0 Y100 K0) che racchiude uno sfondo di colore arancio scuro sfumato (C0 M70 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0). Al di sotto del finocchio separati da una linea bianca compaiono sulla sinistra un disegno grafico stilizzato che simboleggia un sole di colore arancio chiaro sfumato (C0 M40 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0) su sfondo celeste cielo colore (C90 M15 Y0 K0 / C0 M0 Y0 K0) e sulla destra sotto il finocchio compare un disegno grafico stilizzato che simboleggia il Castello di Isola di Capo Rizzuto di colore arancio chiaro sfumato (C0 M40 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0) su sfondo celeste cielo colore (C90 M15 Y0 K0 / C0 M0 Y0 K0) al di sotto del sole e del castello compare un'onda colore (C100 M91 Y34 k30) ed al centro la scritta «IGP» composta da originali caratteri stampatello maiuscolo di colore bianco su sfondo mare blu sfumato (C100 M0 Y0 K0 / C100 M80 Y0 K40).

Quanto sopra a simboleggiare un connubio di sinergie tra sole, cielo, terra e mare da cui sorge il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» attraverso la storia del Castello Aragonese di unica bellezza che sempre domina circondato dal Mar Jonio.

Sulle confezioni devono essere inoltre riportati tutti gli elementi idonei ad individuare nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del confezionatore.

É consentito riportare eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non inducenti a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

20A05248

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-243) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.